

Il Procuratore Generale presso questa Corte di cassazione ha depositato, il 7 marzo 2012, note per l'udienza fissata il giorno 9, contenenti la anticipazione delle richieste da formulare in tale sede e condensabili nella sollecitazione principale all'annullamento con rinvio (ritenendo che quella senza rinvio ex art. 129 cpp, pure auspicabile alla luce della motivazione della sentenza in oggetto, sarebbe però impedita dalla assenza di una idonea contestazione del fatto-reato), affinché sia mandato al giudice del rinvio di

- 1) precisare la condotta di rilevanza penale;
- 2) chiarire se la condotta del concorrente esterno debba presentare i requisiti del concorso in estorsione;
- 3) stabilire se si sia in presenza di più fatti unificati nella continuazione ai fini di una eventuale prescrizione parziale.

Ad avviso del PG di udienza, infatti,

- difetta l'imputazione (nel senso che quella formulata sarebbe generica , insufficiente secondo i criteri della giurisprudenza CEDU e, secondo i giudici del merito, surrogata dalla contestazione dei fatti su cui sono caduti i mezzi di prova: evenienza , quest'ultima, che renderebbe ancor più atipica la già atipica fattispecie del concorso esterno); ed inoltre si riverbererebbe sulla tenuta logica della motivazione;
- manca la analisi della condotta dell'imputato, sotto il profilo della fattispecie (non contestata) di estorsione: e ciò, ai fini della motivazione sul reato invece contestato che è, sì, quello di concorso esterno ma che, in concreto, è stato configurato come contributo alla realizzazione di una attività di estorsione continuata: o, se non lo fosse stato, il giudice avrebbe dovuto fornire ragguagli al riguardo;
- manca la individuazione specifica del contributo dato dal concorrente esterno alla associazione mafiosa (non, secondo il PG, *l'arricchimento* consentito alla mafia perché questo sarebbe derivato dalla vittima e non dall'imputato, non *la induzione della vittima ai pagamenti* atteso che in sentenza (pag. 319) si dà atto che la vittima era già di per sé disposta a pagare per stare tranquilla e comunque nessun pentito lo ha affermato, non *il dare corso all'affidamento della mafia* (pag. 317) posto che non risultano garanzie date dall'imputato alla mafia, non *la riduzione delle pretese della mafia* posto che risulta essere stata la vittima che si servì dell'imputato per contattare la mafia, non *l'essere un generico canale di collegamento*, essendo la espressione così vaga da cadere sotto la falce operata dalla sentenza Mannino su tal genere di condotte, non *l'aumento del prestigio di Bontade*, morto egli stesso per manc della mafia).

Quanto alla condotta tenuta quale *mediatore per conto della mafia* - tesi sostenuta in sentenza-il PG vede in essa un travisamento del fatto, dato che è stata la vittima a scegliere l'imputato come mediatore. E soprattutto la sentenza non spiegherebbe la ipotesi dell'essere stato, l'imputato, non un

mediatore ma un nuncius per conto della vittima , dunque un soggetto non distinguibile, sul piano penale, dalla posizione della vittima e certo non imputabile per non essersi " astenuto" dal contattare la mafia: per giunta avendolo fatto nelle persone di due mafiosi che non hanno fruito dei profitti della estorsione;

-manca la motivazione sul dolo diretto, non essendo possibile individuarlo, nelle forme richieste dalla sentenza Mannino, quando, come nella specie, l'agente avrebbe agito per conto della vittima e degli estorsori; ma soprattutto non terrebbe la tesi dei giudici in quanto sarebbe in contrasto con la prova che l'imputato non avrebbe sfruttato gli amici mafiosi per fondare un nuovo partito in Sicilia;

-manca la prova del profitto personale dell'imputato (prova necessaria secondo giurisprudenza in tema di favoreggiamento: così Cass. N. 38236 del 2004);

-manca la citazione della giurisprudenza sul tema del concorso esterno;

-manca la specificazione della cessazione della condotta che è consistita in ripetuti pagamenti di somme e dunque non è ascrivibile nella cornice del reato permanente; essa comunque potrebbe avere subito l'effetto della cessazione a seguito dell'allontanamento dell'imputato dalle società della vittima a partire dal 1979.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso avanzato nell'interesse dell'imputato è fondato e merita accoglimento nei termini che si indicheranno, mentre, al contrario, il ricorso del Procuratore Generale della Corte d'appello va dichiarato inammissibile.

1A. E' doveroso- affrontando il primo dei due cennati punti della decisione adottata- prendere le mosse dai motivi di ricorso articolati dalla difesa, all'interno dei quali va individuata un' apprezzabile denuncia del vizio di motivazione riconoscibile su parte della ricostruzione dei fatti che sono stati ritenuti, dal giudice del merito, idonei ad essere inquadrati nella fattispecie del concorso eventuale in associazione per delinquere e poi di stampo mafioso. Con la precisione, apparentemente pleonastica ed invece funzionale come si vedrà , che i punti investiti dai motivi presentati dalle parti costituiscono il perimetro all'interno del quale anche al Procuratore Generale di udienza era dato intervenire, eventualmente ampliando gli argomenti della discussione e quindi i motivi a sostegno della doglianza sul "punto", senza viceversa- come del resto dallo stesso riconosciuto- potere investire punti nuovi che quindi si ponessero come ampliamento non consentito del tema devoluto.

Ciò posto, occorre subito sgomberare il campo dalla censura della difesa relativa alle ordinanze (alle loro motivazioni) con le quali sono state rigettate altrettante istanze di rinnovazione del dibattimento.

La doglianza è infondata.

Deve rilevarsi che le prove che si chiedeva di assumere, anche se in buona parte dichiarate dall'impugnante come provenienti da indagini difensive successive alla sentenza di primo grado, devono considerarsi rientranti nel novero delle preesistenti perché sicuramente "non sopravvenute e neppure scoperte dopo la sentenza di primo grado".

Invero, l'art. 603 comma 1 sottopone alla condizione, per la ammissione, della "decisività", non solo le prove già acquisite nel dibattimento di primo grado, ma anche quelle che, pur non acquisite in tali circostanze, il codice qualifica come "nuove" , del genere, però, diverso da quelle del comma 2 ossia da quelle sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado.

In altri termini, sono soggette alla regola della "decisività" le prove che, pur non acquisite nel dibattimento già celebrato, restano "nuove" senza essere "sopravvenute o scoperte dopo".

Si tratta, evidentemente , tra l'altro, di prove dichiarative che erano note o avrebbero potuto essere note alla parte nella loro ipotizzabile esistenza dal punto di vista soggettivo e oggettivo, essendo afferenti a temi di prova già dichiarati nelle liste e che, ciò nonostante non sono state tempestivamente

richieste per ragioni attinenti con ogni evenienza alla prescelta strategia processuale. Ossia prove che la parte avrebbe potuto dedurre tempestivamente e che, non avendolo fatto, può tentare di introdurre nella istruttoria dell'appello alla condizione, però, della loro capacità di vincere la presunzione di completezza della istruttoria già compiuta.

In tal senso si è espressa anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 35372 del 26/05/2010 Ud. (dep. 30/09/2010) Rv. 248366 secondo cui il diritto del difensore di svolgere indagini difensive, pur esercitabile in ogni stato e grado del procedimento, deve tuttavia essere coordinato, affinché i risultati di dette indagini possano trovare ingresso nel processo, con i criteri ed i limiti specificamente previsti dal codice per la formazione della prova.

In motivazione, la Corte ha osservato che la facoltà del difensore di svolgere attività difensiva deve necessariamente essere raccordata con i criteri ed i limiti previsti per la formazione della prova. I risultati di quelle indagini, cioè, in tanto potranno essere "veicolati" nel fascicolo processuale in quanto siano state rispettate e osservate le disposizioni previste dal codice di rito.

Ha aggiunto la Cassazione, nella sentenza citata, che è del tutto evidente, infatti, che i risultati di quelle indagini ottenuti in una fase processuale "chiusa" non potranno avere alcuna incidenza. Nota , la stessa sentenza, che la giurisprudenza di legittimità ha anche avuto modo di affermare, sulla stessa linea, che "non è ammissibile nel giudizio di legittimità, anche dopo l'entrata in vigore della L. 7 dicembre 2000, n. 397, la produzione di nuovi documenti attinenti al merito della contestazione e all'applicazione degli istituti sostanziali, non potendosi interpretare come una deroga ai principi generali del procedimento e del giudizio avanti la Corte di Cassazione la lettera dell'art. 327 bis c.p.p., comma 2, nella parte in cui attribuisce al difensore la facoltà di svolgere "in ogni stato e grado del processo" investigazioni in favore del proprio assistito.." (Cass. sez. 3, sent. n. 43307 del 19.10.2001).

Per il tipo di prove indicate vale, dunque, il precetto dell'art. 603 comma 1 c.p.p.

Altra ed analoga giurisprudenza ha affermato, con orientamento pacifico, che l'ipotesi di rinnovazione del dibattimento di cui all'art. 603 comma 1 cod. proc. pen., che riguarda prove preesistenti o prove già note alla parte, è subordinata alla condizione che il giudice d'appello ritenga, secondo la sua valutazione discrezionale, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, situazione che può sussistere quando i dati probatori già acquisiti siano incerti ovvero quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze oppure sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 3, sent. n. 3348 del 13/11/2003 Ud. (dep. 29/01/2004) Rv. 227494).

Anche nel vigente codice di procedura penale, infatti, la rinnovazione del giudizio in appello è istituito di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso

esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, sent. n. 2780 del 24/01/1996 Ud. (dep. 15/03/1996) Rv. 203974).

Sul punto, la Corte di merito ha rigettato le istanze in base al rilievo, essenzialmente, della non sopravvenienza e della non decisività del mezzo richiesto ai fini della soluzione finale, come riportato anche dalla difesa nei motivi di ricorso.

E rispetto a tale (ultimo) fondamentale e sufficiente parametro, la difesa ha denunciato una illogicità nella risposta della Corte, invece non sussistente.

La difesa ha prospettato infatti una possibile inattendibilità delle dichiarazioni di Di Carlo, da dimostrare con la prova che l'incontro tra Bontade e Berlusconi (che avrebbe rappresentato la causa e l'antecedente logico e storico della assunzione di Mangano ad Arcore) potrebbe non essersi mai verificato (diversamente da quanto sostenuto dal collaborante) perché, ad esempio, avrebbe potuto risultare essere stato collocato temporalmente in un'epoca invece di fatto successiva all'oggettivo arrivo di Mangano ad Arcore.

Per tale ragione ha chiesto di assumere i domestici della villa di Arcore.

Ebbene, com'è evidente, nessuna di tali prospettazioni appare allegata dalla difesa come frutto certo della deposizione dei testi, essendosi essa limitata (pur dopo avere escusso i testi nelle indagini difensive e quindi avere conosciuto le potenzialità delle loro dichiarazioni) a formulare ipotesi su quella che avrebbe potuto essere la possibile elaborazione da parte dei giudici delle nuove testimonianze a contenuto per giunta incerto.

Un percorso logico, com'è evidente, che denuncia manifestamente la illogicità non della decisione dei giudici (di negare ingresso alle nuove testimonianze) ma della richiesta della difesa, la quale ha l'onere di richiedere la riapertura della istruzione dibattimentale per la acquisizione di prove preesistenti solo quando capaci di incidere in maniera decisiva e prevedibilmente certa sull'esito del processo.

Nel caso di specie, in altri termini, premesso che la ipotesi sopra esemplificativamente formulata è frutto di una elaborazione logica di questa stessa Corte, deve notarsi che non è stato neppure indicato nel ricorso quale sarebbe il rilievo decisivo che acquisirebbe la fissazione di una data piuttosto che un'altra in riferimento all'arrivo di Mangano ad Arcore. Tanto più ove si consideri che sul tema sono state acquisite dichiarazioni di Dell'Utri non contestate nel contenuto ed attestanti che la data di arrivo del Mangano ad Arcore era stata quella del maggio giugno 1974 (vedi retro pagina 20).

Certamente non afferente all'area della "decisività" è poi la denuncia della difesa sulla mancata assunzione dei testi che si occuparono della ristrutturazione degli uffici della Edilnord, tenuto conto che la mancata descrizione di un particolare dell'arredo da parte del collaborante può trovare

molteplici spiegazioni, non tutte compatibili con la tesi della falsità della dichiarazione stessa: spiegazioni che però la difesa trascura nella denuncia della violazione di legge.

Infine la mancata ammissione della testimonianza di Berlusconi ha trovato congruente motivazione, da parte della Corte, nel rilievo che esso si era avvalso della facoltà di non rispondere nel precedente grado di giudizio, ditalchè risulta ancora una volta affidata ad ipotesi e congetture della difesa, la denuncia di manifesta illogicità della motivazione della Corte, non essendo stato allegato e tantomeno sostenuto da essa, con elementi concreti, che l'audizione di Berlusconi sarebbe stata concretamente idonea a vincere la presunzione di completezza della istruzione dibattimentale ed avrebbe apportato chiari elementi innovativi rispetto al panorama probatorio acquisito.

C'è anche da considerare che l'anzidetta facoltà di non rispondere di cui Berlusconi si era avvalso vale a collocarlo nel novero dei soggetti da esaminare ai sensi dell'art. 197 bis cpp, con la conseguenza, già affermata nella materia delle prove nuove capaci di sostanziare una domanda di revisione, che la dichiarazione liberatoria di un soggetto che va esaminato ai sensi dell'art. 197 bis cod.proc.pen., deve essere valutata "unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità" (art. 192, comma terzo, cod.proc.pen.), e non rientra, pertanto, da sola, neppure nel novero delle "prove nuove", bensì costituirebbe mero elemento probatorio integrativo di quelli confermativi (Sez. 1, Sentenza n. 24743 del 04/04/2007 Cc. (dep. 22/06/2007) Rv. 237337).

Osservazioni analoghe a quelle sopra formulate valgono, poi, per le ulteriori testimonianze non ammesse.

Ineccepibile è, inoltre, la motivazione sul rigetto della domanda di ammissione della videoregistrazione della intervista di Borsellino, non essendo chiarito dalla difesa, nel ricorso, la ragione della (esclusa dalla Corte) decisività del detto mezzo istruttorio volto a far acquisire, secondo la sua prospettiva, in maniera invero assai poco ortodossa e quindi giustamente definita generica dalla Corte di merito, dati invece ufficialmente affidati agli archivi informatici degli uffici giudiziari.

1B. Il secondo motivo illustrato dalla difesa -il primo invero che riguardi la legittimità della sentenza- è quello con il quale è stata dedotta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza specie sotto il profilo della enorme amplificazione dei temi di indagine e la violazione dell'art. 430 cpp, essendosi trovata, la stessa difesa, nella impossibilità di fronteggiare tutti i temi e le acquisizioni proposte dalla accusa e ammesse dai giudici.

E con motivo nuovo, indicato sub 7 nel ric. aggiunto, la questione è stata riproposta sotto il profilo della violazione dell'art. 6 della CEDU.

La rievocazione appena fatta del motivo di gravame, sostanzialmente fedele alla articolazione originale, comporta , di per sé, una soluzione obbligata e lineare che non può che essere quella della inammissibilità del motivo stesso, sia per la genericità della sua formulazione che, quanto al contenuto, per la sua manifesta infondatezza.

Il motivo di ricorso in esame costituisce infatti la mera riproposizione del corrispondente motivo di appello al quale la Corte ha già dato adeguata risposta a pag. 175 e segg., senza che la risposta stessa sia stata sottoposta dalla difesa, ad una specifica doglianza.

E, come è noto, la mera riproposizione di un motivo di appello già affrontato e risolto in maniera congrua dal giudice del merito, configura, per la costante giurisprudenza di legittimità, un motivo di ricorso inammissibile per genericità, perché è da considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (fra le molte, Sez. 6, Sentenza n. 20377 del 11/03/2009 Ud. (dep. 14/05/2009) Rv. 243838).

Ma, a parte la detta genericità, si apprezzerrebbe comunque, come anticipato, la manifesta infondatezza della doglianza per le ragioni evidenziate dalla Corte di merito che, nella specie, vanno convalidate tenendo conto, in più, della ripermitezza (in senso quantitativamente riduttivo) della rilevanza della questione posta dalla difesa, dovuta alla riduzione della condotta ritenuta meritevole di condanna, condotta dalla quale risulta ora espunta in maniera definitiva (data la inammissibilità del ricorso del Procuratore generale contro l'assoluzione) la parte del concorso ipotizzato in relazione al presunto patto politico-mafioso.

La Corte di merito aveva cioè correttamente evidenziato che la condanna non poteva dirsi pronunciata per un fatto diverso da quello contestato, essendo quest'ultimo costituito, come già evidenziato dal giudice di primo grado (nella ordinanza del 18 novembre 1997) dalla fattispecie del concorso esterno, ipotizzato per essersi l'imputato avvalso della posizione di esponente del mondo finanziario ed imprenditoriale attraverso le condotte poi indicate nel capo di imputazione e destinate, a seguito di acquisizione della specifica e relativa prova, a risultare idonee, oggettivamente e soggettivamente, al rafforzamento del sodalizio criminale facente capo dapprima a Bontade e poi a Riina.

Hanno poi aggiunto, i giudici del merito, a tale premessa, che la condanna non è risultata affatto eccentrica o, peggio, diversa, rispetto a tale tema contestato e che, in siffatta ottica, non possono avere avuto un ruolo in pregiudizio dei diritti difensivi né gli esiti delle attività integrative di indagine del Pm né eventuali risultanze probatorie , che , pur non preventivamente menzionate nella dichiarazione di accusa, hanno tuttavia formato oggetto di contestazione

sostanziale, con attribuzione alla difesa stessa del concreto esercizio del proprio mandato.

Quanto ai primi, infatti, si tratta di nuove acquisizioni probatorie, consentite dal codice, che non risultavano, nemmeno nella prospettazione del ricorrente, avere prodotto un ampliamento della contestazione del fatto-reato bensì, semmai, del corredo probatorio a sostegno di questo.

Quanto ai secondi, la Corte di merito si è correttamente riportata al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza deve affermarsi che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non si esaurisce nel mero confronto letterale tra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie difensive, la violazione non sussiste se l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia comunque venuto a trovarsi nella concreta condizione di potersi difendere in ordine all'oggetto della imputazione (v. fra le molte, Sez. 4, Sentenza n. 16900 del 04/02/2004 Ud. (dep. 09/04/2004) Rv. 228042; conf. Sez. 2, Sentenza n. 5329 del 15/03/2000 Ud. (dep. 05/05/2000) Rv. 215903).

A tali osservazioni della Corte di merito, la difesa nulla ha replicato in concreto e con la specificità richiesta, come detto, per licenziare un ammissibile motivo di ricorso.

Essa si è infatti limitata a richiedere genericamente la applicazione dei principi espressi nella sentenza n. 10362 del 1997 - peraltro isolata- che non è neppure calzante rispetto al caso in esame perché ha riguardato un caso di ravvisato mutamento del fatto oggetto di sentenza rispetto a quello della contestazione, sia pure derivato dalle prospettazioni dell'imputato.

Mentre, nella fattispecie in oggetto non può dirsi -né la difesa lo ha argomentato- che sia mutato nella sostanza il fatto di concorso esterno contestato e da provare.

Ugualmente inammissibile si rivela, poi, il profilo della doglianza illustrato nel motivo nuovo, anche con riferimento all'art. 6 CEDU, dovendosi rimarcare, in particolare che, data la genericità della sua formulazione, non risulta neppure allegato dalla difesa rispetto a quali specifiche e decisive accuse essa avrebbe visto limitato concretamente il proprio mandato.

La citazione dell'art. 6 CEDU, comunque, non introduce aspetti dalla doglianza diversamente apprezzabili, non fosse altro che per la ragione che la normativa pattizia è destinata a spiegare la propria efficacia precettiva non in sé, ma nella interpretazione che ad essa dà in concreto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, sicché il motivo di ricorso fondato sulla pretesa violazione della

norma CEDU non può che richiedere, conformemente ai principi generali in tema di impugnazioni, la illustrazione delle ragioni di diritto, nella specie giurisprudenziali, a sostegno della doglianza mossa. Ragioni che, nel ricorso, difettano del tutto.

Deve, a questo punto, darsi atto che il Procuratore Generale della Cassazione ha ritenuto di riprendere tale motivo di ricorso, quando ha osservato, oralmente nella requisitoria come già nelle note depositate per l'udienza, che mancherebbe nella specie l'imputazione (nel senso che quella formulata sarebbe generica, insufficiente secondo i criteri della giurisprudenza CEDU e, secondo i giudici del merito, surrogata dalla contestazione dei fatti su cui sono caduti i mezzi di prova: evenienza, quest'ultima, che renderebbe ancor più atipica la già atipica fattispecie del concorso esterno) con la conseguenza che il detto difetto si riverbererebbe sulla tenuta logica della motivazione ed al giudice del rinvio dovrebbe essere demandata la precisazione della condotta di rilevanza penale.

Si tratta di una richiesta che per molteplici ragioni è impossibile apprezzare: basterebbe osservare al riguardo che - ammesso e non concesso, per le ragioni che si vedranno di seguito, che fosse accoglibile il rilievo sulla genericità della imputazione o quello sulla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - la conseguenza sul piano processuale sarebbe, nel primo caso la regressione quantomeno alla fase della udienza preliminare per la precisazione della contestazione ad opera dell'unico titolare di tale potere, il PM (v. in tal senso Sez. U, Sentenza n. 5307 del 20/12/2007 Cc. (dep. 01/02/2008) Rv. 238239), ovvero, nel secondo caso, l'annullamento della sentenza di secondo e di primo grado (arg. ex art. 521, 522, 604 cpp) con sviluppi alternativi a seconda che si ravveda o meno un fatto diverso di rilevanza penale da giudicare senza essere stato contestato (art. 521 comma 2 cpp), mentre non potrebbe certo essere quella sollecitata dal Procuratore Generale di udienza, di investire il giudice del rinvio (quindi, sembrerebbe, la Corte d'appello) con mandato alla stessa di un potere ("precisazione della condotta": così testualmente dalle note di udienza del PG) che non è previsto dall'ordinamento. Un potere, infatti, che inteso come individuazione di specifici fatti di rilevanza penale non precedentemente contestati, spetta soltanto al titolare della azione penale e che, invece, inteso come ri-valutazione di prove acquisite a sostegno della ipotesi accusatoria, attiene non alla formulazione di una corretta imputazione ma alla redazione di una congrua motivazione: un potere cioè, destinato ad estrinsecarsi nella illustrazione di motivi a sostegno della condanna e che cade sotto il controllo di legalità della Cassazione di cui all'art. 606 lett e) cpp, nulla avendo a che vedere con il genere di vizio (riconducibile alla violazione di legge) denunciato dal PG di udienza.

Ciò posto in merito alle richieste conclusive del PG, va comunque rimarcato, quanto alla denuncia della genericità della imputazione dello stesso requirente, che con tale doglianza egli ha aggredito un punto nuovo e diverso rispetto alla questione, sollevata dalla difesa, del difetto di correlazione tra accusa e sentenza.

Non solo lo stesso PG non ha avuto difficoltà a convenirne nel corso della sua requisitoria orale, ma , quel che conta, è che lamentare, come ha fatto la difesa nel ricorso per cassazione, che l'imputato sarebbe stato condannato per un fatto diverso da quello contestatogli (evenienza inquadrata e sanzionata dagli artt. 521 e 522 cpp, con riferimento al momento della sentenza e alla sua nullità) è evenienza del tutto diversa dal lamentare (come ha fatto il Procuratore Generale) la genericità della originaria contestazione: evenienza , quest'ultima, che assume rilevanza ai sensi dell'art. 429 cpp che la prevede ed attiene, perciò, alla fase introduttiva del processo, essendo peraltro destinata a non produrre conseguenze se la parte stessa non la rileva nella fase della deduzione delle questioni preliminari del giudizio di primo grado (è esclusa la rilevabilità di ufficio) oppure se, avendola rilevata, la parte non coltiva la denuncia di nullità correlata (meramente relativa, come ricorda la costante giurisprudenza: Rv. 247590; N. 16817 del 2008 Rv. 239757, N. 712 del 2010 Rv. 245734) nei motivi di impugnazione.

Sul tema è risolutivo infatti il principio dell'art. 609 cpp secondo cui la Corte di cassazione decide esclusivamente sulle questioni poste nei motivi di ricorso, quelle rilevabili di ufficio e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.

E nella specie, l'esame del ricorso evidenzia che la difesa non si è lamentata dinanzi a questa Corte della generica enunciazione del fatto ai sensi dell'art. 429 cpp e della correlata nullità.

Essa ha denunciato – nel ricorso, lo si ribadisce- il proliferare di temi probatori a sostegno della accusa principale, proliferare che la accusa avrebbe determinato nel corso delle udienze con sempre nuove richieste di assunzioni testi o acquisizioni di atti: e ciò, senza più ripercorrere, dunque, la doglianza-abbandonata a favore di quella ex art. 521 cpp- della sufficiente (o meno) enunciazione del fatto-reato contestato.

Una doglianza, peraltro, che , val la pena sottolinearlo anche in autonomia rispetto alla conclusione del giudice del merito, è sicuramente infondata nella individuazione del parametro normativo di riferimento posto che Dell'Utri è stato tratto a giudizio per rispondere del concorso esterno nella associazione criminosa , che agiva con metodi mafiosi, capeggiata da Bontade, fino a Riina, avvalendosi, sin da prima del 1982, dei poteri che gli derivavano dalla sua importante posizione nel mondo imprenditoriale e intrattenendo rapporti (evidentemente, di rilievo penale) con Bontade, Teresi, Pullarà, Mangano, Cinà e numerosi altri, che gli avevano consentito di far rafforzare il sodalizio, da un

lato, influenzando, dall'altro, "individui" operanti nel mondo finanziario e imprenditoriale, ed è stato condannato, in primo luogo, proprio per avere determinato il suddetto rafforzamento, con riferimento alla cronologia, al sodalizio e alle figure di vertice individuate nella imputazione, esercitando i poteri di influenza che gli derivavano dalla precisa collocazione nel mondo imprenditoriale dell'epoca e dai rapporti personali con i detti vertici di cosa nostra in almeno un incontro (fatto contestato al punto 1 del capo A e B) di pianificazione, conseguendo un risultato concreto, cioè quello dell'esborso, da parte dell'area Fininvest, di somme cospicue, versate reiteratamente- esso stesso tramite- per almeno un certo numero di anni alla consorteria criminale e mafiosa Cosa nostra .

Non è chi non veda, dunque, come il fatto ritenuto in sentenza non è "altro", non è "diverso" da quello contestato (il quale, a sua volta, non è affatto mancante, diversamente da quanto affermato dal PG di udienza): è invece il medesimo (salve alcune contestazioni di dettaglio evidentemente cadute nel corso del processo, come quella dell'aver provveduto al ricovero di latitanti) mentre l'originario addebito della difesa, ormai sanato, relativo alla modalità di enunciazione del fatto, era destinato a trovare e trova concreto sfogo nella doglianza - questa si correttamente formulata e coltivata dalla difesa stessa - sulla tenuta della motivazione. Questa, per quanto concerne una serie di fatti cronologicamente databili a partire dal 1978, ha infatti risentito proprio della mancanza di sponda derivante dalla formulazione della imputazione " per grandi linee" e si è sviluppata su una quantità di condotte non sempre coerenti con l'accusa, perdendo di vista la doverosità del rigore dimostrativo che, senza semplificazioni o, peggio, ragionamenti onnicomprensivi, deve sempre accompagnare e sostenere l'argomentare del giudice, nella illustrazione sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo, in tutte le sue cadenze e articolazioni, come, nel caso di specie, richieste.

E a sostegno di tale impostazione data alla questione in esame, val la pena sin da ora citare il principio affermato nella sentenza delle SSUU n. 45276 del 2003, secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà.

1C. Il secondo motivo di ricorso della difesa, avverso la sentenza, è inammissibile sotto più profili ed in particolare quello della genericità e della manifesta infondatezza.

La parte ha lamentato la violazione del principio del ne bis in idem (art. 649 cpp) per essere stato, il Dell'Utri, già sottoposto a procedimento e prosciolto due volte dal G.I. di Milano, con sentenze del 1990, per gli stessi fatti oggetto del presente procedimento.

E' stata però correttamente già illustrata, in replica ad analogo motivo di appello, da parte del giudice di secondo grado, da pagina 179 a 182 della sentenza impugnata, la ragione della infondatezza della doglianza. Ha chiarito, cioè, la Corte territoriale che le due sentenze del Giudice istruttore di Milano hanno riguardato, sì, i rapporti intrattenuti da Dell'Utri con Mangano in Lombardia, e in un'ottica di possibile associazione di stampo mafioso, ma in esse, in particolare, sono stati affrontati anche i legami dell'odierno ricorrente con soggetti diversi da quelli partecipi del sodalizio cosa nostra di cui al processo in esame, rapporti finalizzati alla commissione di reati contro il patrimonio in danno di istituti bancari.

Rispetto a tale motivazione la difesa si è limitata, del tutto genericamente, a reiterare la doglianza e ad osservare, in contrario, che il processo di Milano e quello di Palermo si sarebbero basati su comuni informative di reato: circostanza invero, già analizzata dal giudice d'appello nella sentenza impugnata e ritenuta inadeguata a provare l'assunto difensivo, per la evidente possibilità che una comune informativa di reato contenga tracce investigative destinate a sostanziare costrutti accusatori anche diversi e plurimi.

1D. Il quarto motivo di ricorso (essendo il terzo già stato trattato col primo), è inammissibile.

Con esso si contesta che sia rintracciabile la necessaria logicità della motivazione, basata invero sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, a valenza dimostrativa assai modesta essendo "de relato", per giunta impropriamente "disarticolate" nel loro contenuto complessivo, utilizzato in parte per giustificare la condanna e, in altra parte, non accreditato, tanto da pervenire ad una parziale assoluzione: un contenuto recepito in maniera dunque irrazionale anche per la conclusione raggiunta e cioè per avere i giudici ritenuto plausibile che chi aveva stretto un accordo con cosa nostra per utilità e vantaggi patrimoniali di questa, non avesse poi cercato un tornaconto, in occasione delle competizioni elettorali di qualche anno dopo.

Ebbene, il motivo in questione deve ritenersi inammissibile in quanto la censura risulta formulata in termini del tutto generici, senza, cioè, il rispetto dei requisiti di specificità imposti dall'articolo 581 c.p.p.; essa comunque si sostanzierebbe, globalmente considerata, nella prospettazione,

inammissibilmente rivolta alla Corte di cassazione, di un'alternativa ricostruzione della vicenda.

Volendo scendere nel dettaglio con un esempio- che peraltro non fa che ribadire la mancanza di specificità del motivo di gravame- può rilevarsi, quanto al primo profilo della questione, che il collaboratore Cucuzza è stato ritenuto dai giudici dell'appello autore di dichiarazioni accusatorie utili ai fini della condanna di Dell'Utri per il concorso esterno relativo al primo periodo, perché lo stesso ha parlato di rivelazioni a lui fatte da Mangano sul significato della sua presenza ad Arcore, in modo del tutto coerente con il tema proposto dalla accusa, e ha trovato conferma anche in altre prove (quali la presenza oggettiva e non altrimenti giustificabile di Mangano alla Villa di Berlusconi, nonché, e soprattutto, le dichiarazioni di Galliano e Di Carlo su tale presenza e sui suoi antecedenti storici).

Invece lo stesso Cucuzza è stato ritenuto autore di affermazioni insufficienti a provare anche il patto politico con Cosa nostra perché queste sono risultate frutto di un ricordo confuso (quanto ai riferimenti cronologici), non rispondente a particolari (ancora sotto il profilo cronologico) forniti da altri collaboratori e non indicativo comunque del raggiungimento di quel tipo di accordo che- secondo i rigorosi insegnamenti della giurisprudenza di legittimità- avrebbe dovuto costituire, alla luce della ipotesi accusatoria accreditata in primo grado, la manifestazione di un ulteriore comportamento di Dell'Utri causalmente legato alle finalità del sodalizio e funzionale al rafforzamento di esso: non un giudizio di soggettiva inaffidabilità era stato, dunque, espresso nei confronti del collaboratore, ma di oggettiva inadeguatezza.

La difesa ha sostenuto, inoltre, la illogicità dell'impianto complessivo della sentenza nel senso che la prova del concorso esterno alla associazione per delinquere Cosa nostra fino al 1992, realizzato attraverso la mediazione nel pagamento di somme ingiustificate fatte versare, per la intermediazione dell'imputato, da Fininvest a vantaggio del sodalizio, avrebbe dovuto comportare la prova logica del concorso esterno anche per il periodo successivo: quello cioè realizzato- in cambio della promessa di interventi legislativi favorevoli- attivando il sostegno della associazione mafiosa a favore della scalata politica del partito Forza Italia, promossa dal titolare di Fininvest. Con la conseguenza che mancando la prova del secondo, verrebbe meno anche la prova del primo.

Si tratta però di una critica, questa sì, manifestamente illogica e incapace di far apprezzare una omologa aporia della sentenza impugnata.

Infatti occorre avere presente che il ragionamento che il giudice del merito è tenuto a seguire e che diviene oggetto del controllo da parte del giudice della legittimità è null'altro - quando non ricorra una prova diretta e completa del fatto-reato- che un processo inferenziale, costituito da una serie di passaggi o,

appunto, inferenze, a partire da alcune premesse fino a giungere ad una conclusione o tesi che, come una importante dottrina non ha mancato di evidenziare, consiste- nella ovvia impossibilità per il giudice che il reato possa essere riprodotto dinanzi a lui nella sua realtà fenomenica- in un ragionevole avvicinamento a quella realtà storica, mediante la indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e la enunciazione delle ragioni per le quali non si sono ritenute attendibili le (normalmente esistenti) prove contrarie (così testualmente art. 546 lett. e) cpp).

E non è inutile ricordare che il ragionamento posto a giustificazione della decisione sarebbe addirittura di tipo "dimostrativo", come quello scientifico, e quindi in ogni caso giusto, ogni volta in cui fosse possibile applicare una inferenza deduttiva codificata dalla logica che permettesse di passare da premesse sicuramente vere a conclusioni altrettanto vere, in modo necessario. Se invece si facesse uso di una inferenza errata, anche il ragionamento, per quanto vera possa essere la premessa, sarebbe destinato ad essere errato e cioè fallace: è il caso della "affermazione del conseguente" dove si afferma che se A implica B, e si dà B, allora si dà anche A: ciò che è sbagliato, perché la verità di B non dipende solo dal darsi di alcuni casi in cui A è vero.

Nel caso di specie, la difesa propone un ragionamento che viene presentato come appartenente al primo caso (di tipo, cioè, dimostrativo) mentre è da ascrivere al genere "sussequente".

Infatti, se è vero che è stato dimostrato probatoriamente che Dell'Utri ha tenuto un comportamento di rafforzamento della associazione mafiosa fino ad una certa data, come si vedrà, favorendo i pagamenti a cosa nostra di somme non dovute da parte di Fininvest, questo non implica necessariamente o in base ad una regola logica e codificata che egli abbia mantenuto inalterato nel tempo e nella sostanza un rapporto di "gestione" dei possibili favori che la mafia avrebbe potuto restituire nel periodo di formazione del nuovo partito: infatti, sono stati ad esempio citati dai giudici dell'appello e valorizzati in sentenza i contributi di taluni collaboratori (Calvaruso e Giuffrè) sulle motivazioni anche pratiche e contingenti che talvolta hanno spinto Cosa nostra ad appoggiare ora uno ora un altro partito politico e a "fiutare" le linee programmatiche che ora l'una ora l'altra compagine presentava, nel tempo, come probabili o possibili.

Orbene, il giudice a quo, posto di fronte ai due distinti temi probatori sulle modalità di realizzazione del concorso esterno di Dell'Utri, aveva la possibilità ed anche il dovere di saggiare, per ciascuno di essi, gli indicatori sottoposti a suo vaglio.

Per seguire la prospettazione oggi suggerita dalla difesa nonché quella della accusa, la Corte d'appello comunque doveva far uso dell'unico strumento logico a sua disposizione, l' inferenza, ossia la tecnica di ragionamento incentrata su passaggio "dal particolare ad altro particolare attraverso la mediazione di ur

universale". Senza dimenticare che l'"universale" che funge da ponte – come ricorda la dottrina- è una legge che, di regola, non ha valore assoluto, e quindi riverbera la sua "non necessità logica" sulla conclusione, anch'essa opinabile e probabilistica.

E quanto fin qui ricordato vale a non perdere di vista che l'enunciato finale del giudice non è dotato del connotato della assoluta certezza, ma ha la possibilità di essere "giustificato", nel senso che, offrendosi al controllo razionale, può ricevere consenso.

Il consenso, d'altra parte, è conseguibile in misura proporzionale alla validità e concludenza della regola ponte impiegata; e poiché la vicenda processuale non offre normalmente un solo elemento di valutazione ma una pluralità di elementi, il consenso si lega altresì alla congruenza di questa messe di informazioni con una certa ipotesi esplicativa del loro insieme, e con la preferibilità di questa ipotesi a qualsiasi altra, espressamente formulata o astrattamente formulabile.

Quello fin qui ricordato è, in altri termini, il senso del rapporto esplicativo del giudice rispetto al fatto-reato, attraverso la conoscenza che gli deriva dalla prova, e la struttura del ragionamento che egli è tenuto a seguire costituisce l'oggetto della cognizione ed anche il limite stesso della cognizione e del controllo che la Cassazione può esplicare.

Dunque, tornando alla critica della difesa, va escluso che il ragionamento da questa sollecitato possa considerarsi irresistibile come lo è quello di tipo induttivo (consistente in un'operazione attraverso la quale si estrae una regola o legge, in seguito alla ripetuta osservazione dei fenomeni, o casi). È infatti evidente che non è una regola generale quella per cui un continuativo rapporto illecito su base patrimoniale con Cosa nostra, di per sé gratificata per un certo arco di tempo dalla apertura del canale privilegiato di comunicazione con l'imprenditore Berlusconi, possa avere implicato, come risposta, da parte della stessa associazione, una necessaria e naturale disponibilità al sostegno di iniziative di tipo politico, assunte dopo un ventennio dall'inizio dei primi rapporti, che il soggetto " estorto" intendeva assumere.

Deve escludersi anche che la difesa possa utilmente avere sollecitato un ragionamento di tipo deduttivo che è quello che, applicato alla materia processuale, può servire in funzione essenzialmente predittiva, nel senso che, conoscendo taluni eventi, ci si può attendere che se ne verifichino altri.

Vero è invece che la censura difensiva si è limitata a sollecitare quella forma di inferenza – che la dottrina definisce abduzione- praticata quando di un determinato evento si pretende di ricostruire l'antecedente causale: in tal genere di procedimento inferenziale si conosce, infatti, risultato e regola, e si va alla ricerca del caso.

La difesa ha infatti indicato, come antecedente logico necessario del concorso esterno costruito come disponibilità di Cosa nostra al sostegno elettorale di

Forza Italia, il rapporto ventennale di "foraggiamento" della stessa associazione mafiosa: ricavando, dal rovesciamento della osservazione, che la mancanza di prova del primo comporterebbe la inesistenza anche dell'antecedente causale necessario.

Orbene, giova sottolineare che l'abduzione processuale ha esigenze peculiari, poiché costringe a risalire dalla traccia alla causa in termini di - almeno tendenziale - sicurezza, cioè con un rischio di errore assai più contenuto di quello che è insito nelle innumerevoli abduzioni della vita quotidiana.

L'abduzione cui fa ricorso il giudice, però è sempre "a rischio", anche quando la regola applicata è solida o scientificamente certa, perché è la scelta stessa della regola che è controvertibile.

In altri termini, come sopra già sottolineato secondo autorevoli e condivisibili dottrine, il nesso causale percorso "all'indietro" è sempre frutto di un'opinabile selezione tra gli infiniti altri antecedenti astrattamente possibili ("è q, dunque è, verosimilmente, p; ma può essere anche p', p'', ecc.").

Schematizzando ancora, si può dire che l'abduzione è bensì un'inferenza creativa di conoscenza nuova, ma sempre a rischio, perché - come affermano i logici - per potersi parlare di dimostrazione è necessario non solo che la regola impiegata sia di tipo analitico o scientifico, ma che della stessa si faccia uso in un ragionamento di tipo deduttivo e non abduuttivo.

Nel caso di specie resta in conclusione una mera prospettazione della difesa, priva di qualsiasi carattere di cogenza o di elevata probabilità la osservazione che i rapporti di tipo economico intrattenuti da Dell'Utri con Cosa nostra per alcuni anni avessero determinato anche tipi di legami e un sinallagma ulteriore nel contenuto e nel tempo, sicché non è inevitabile ritenere ed affermare che la assenza di prova di questi ultimi travolgerebbe anche la prova dei primi.

Al contrario, è da rilevare che i limiti del ragionamento abduuttivo hanno indotto il giudice ad affermare la avvenuta dimostrazione soltanto dei fatti sostenuti da dichiarazioni affidabili dei collaboratori di giustizia e a non estendere il proprio ragionamento inferenziale operando una selezione di materiale e di conclusioni che costituisce anche il perimetro e il limite del controllo di legalità demandato alla Cassazione.

1D bis. Con motivo nuovo, innestato sullo stesso tema appena esaminato, la difesa ha ripreso ed ampliato con esempi più dettagliati l'argomento della illogicità delle conclusioni dei giudici sulla attendibilità dei collaboratori le cui dichiarazioni sono state valorizzate in sentenza.

Tale doglianza, anche nella nuova prospettazione, è infondata.

Il diverso utilizzo delle dichiarazioni di uno stesso collaboratore di giustizia ha trovato giustificazione, nella sentenza impugnata, nel principio secondo cui allorché ci si trovi in presenza di dichiarazioni di c.d. collaborante che abbiano ricevuto riscontri solo in parte, il giudice non può darsi una regola generale, nel

senso della sua inattendibilità complessiva o nel senso di una sua completa e altrettanto generale affidabilità, ma ha il dovere di verificare e motivare in ordine alla diversità delle valutazioni eseguite a proposito delle plurime parti di dichiarazioni rese dallo stesso soggetto, non potendo escludersi che l'attendibilità di una dichiarazione accusatoria, anche se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolga necessariamente tutte le altre che reggono alla verifica giudiziale (v. fra le molte, Rv. 210567).

E' noto, peraltro, che la giurisprudenza ha anche aggiunto che la c.d. valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da chiamante in correatà in tanto è ammissibile in quanto non esista un'interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate.

La stessa giurisprudenza segnala però anche che detta interferenza si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra (Sez. 1, Sentenza n. 468 del 18/12/2000 Ud. (dep. 19/01/2001) Rv. 217820).

Nel caso di specie, la doglianza della difesa appare doppiamente non cogliere nel segno evocando la giurisprudenza citata, atteso che non risulta che dai passaggi della sentenza da essa indicati emerga la dolosa ricostruzione di fatti falsi ad opera dei dichiaranti valorizzati e non risulta neppure che vi sia un rapporto di imprescindibile propedeuticità logica fra le dichiarazioni di uno stesso pentito accreditate e quelle non accreditate.

Così, riguardo alle dichiarazioni di Cucuzza -per restare all'esempio della difesa- può evidenziarsi che costui è stato ritenuto attendibile per quanto riguarda le dichiarazioni ricevute da Mangano a proposito della presenza di costui ad Arcore nel 1974 (e non, come sostenuto dalla difesa, in relazione all'episodio dell'incontro di Milano) e non invece in relazione agli incontri di Dell'Utri con Mangano circa un ventennio dopo: ma, quanto a questi ultimi eventi, gli stessi brani della motivazione citati in ricorso evidenziano non la malafede del dichiarante bensì, come sopra già evidenziato, "la confusione nei ricordi del Cucuzza", per la impossibilità di riscontrare le date da esso descritte. Una situazione processuale, com'è evidente, che non ha a che fare con la falsità di dichiarazioni, capace, in base alla giurisprudenza citata, di inficiare la valutazione frazionata delle dichiarazioni del collaborante, ma che, come ricordato anche nella parte riepilogativa della sentenza (vedi retro pagina 42), la Corte d'appello ha spiegato come frutto di una non convincente e contraddittoria ricostruzione operata dal giudice di primo grado.

Identiche considerazioni valgono con riferimento alla utilizzazione delle dichiarazioni del collaborante Galliano, alcune delle quali (ad esempio quelle sulla protrazione dei pagamenti di Fininvest fino al 1995) sono state ritenute non false, ma recessive rispetto a quelle di altro collaboratore (Ferrante) più

favorevoli al ricorrente, anche perché in contraddittorietà logica con altri elementi, oggetto comunque di valutazione del giudice.

Nessuna contraddittorietà si rileva infine nella valorizzazione delle dichiarazioni di Mangano il quale, pur ritenuto, in una parte della sentenza, sospetto di millanteria, ha trovato, viceversa, credito presso i giudici con riferimento a quanto confidato a Galliano, circa un fatto (le ragioni della sua presenza ad Arcore) che nella sua obiettività è stato oggettivamente riscontrato.

Per concludere, il pur apprezzabile specchietto riepilogativo redatto a pagina 9 e seguenti dei motivi nuovi enuncia del tutto genericamente ma non è in grado di dare corpo in concreto alle denunciate contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione in ordine alla differenziata valutazione delle dichiarazioni di uno stesso collaboratore di giustizia o al diverso peso che sarebbe stato dato, in diversi punti della sentenza, ai connotati limitativi della credibilità delle dichiarazioni stesse.

Le dichiarazioni dei collaboratori risultano invece valorizzate in sentenza nel rispetto dei principi sopra indicati e sulla base di essi, sottoposti a un'attenta disamina in relazione a ciascun punto; giungendosi quindi alla conclusione che soltanto i passaggi delle dichiarazioni che hanno trovato conferma nelle dichiarazioni di altri collaboratori o di elementi oggettivi e/o logici sono state convalidate, venendo abbandonate le altre per il mancato raggiungimento della necessaria soglia probatoria.

1 E. Con il quinto motivo la difesa introduce una censura di manifesta illogicità all'intero impianto della tesi accreditata dalla Corte di merito, sia con riferimento alle prove che – per quello che qui interessa- alla motivazione che dovrebbe sostenere la fattispecie del concorso esterno ritenuta dai giudici di secondo grado. Integrata, questa, dalla condotta consistita nell'avere, l'imputato, posto le proprie conoscenze personali e mediate a disposizione ed a supporto della realizzazione di un incontro – che così promuoveva ed agevolava- di comune interesse per l'imprenditore Berlusconi e per la consorteria mafiosa radicata nella sua terra di origine, incontro dal quale è scaturito il prevedibile ed auspicato accordo fra i due poli interessati: un accordo che ha dato luogo , a sua volta, in una relazione di genere sinallagmatico con il vantaggio perseguito dal primo, all'esborso, da parte di costui, in favore dei secondi e quindi della associazione che essi rappresentavano e che ne aveva beneficiato nelle sue varie articolazioni, di consistenti somme di denaro nell'ordine di centinaia di milioni di lire per un certo numero di anni.

Ebbene, la difesa appunta fortemente la propria denuncia ex art. 606 lett. e) cpp sul ragionamento relativo alla credibilità del collaboratore Di Carlo – che di tale evento è la principale fonte dichiarativa- alla luce, soprattutto del misconoscimento di importanti indicatori, a suo dire, della sicura ed esclusiva

plausibilità della tesi opposta a quella rappresentata attraverso l'apporto di tale soggetto: quella cioè sostenuta dalla stessa difesa, dell'aver operato, l'imputato, sempre ed esclusivamente nell'interesse di Berlusconi e non di Cosa nostra, di non avere contribuito ad alcun esborso da parte dell'amico, di avere comunque fatto emergere situazioni leggibili come interruzioni di rapporti o sofferenza nei rapporti sia con Berlusconi che con la mafia.

Il punto in questione, invero ripreso anche dal Procuratore Generale di udienza che, tra l'altro, non ha mancato di manifestare le proprie perplessità sulla credibilità delle affermazioni di Di Carlo, è indubbiamente uno degli snodi fondamentali della sentenza.

E, mentre la doglianza risulterebbe agevolmente superabile ove intesa come mera critica alla credibilità delle dichiarazioni del proponente (posto che la Cassazione non è giudice del risultato di prova ma della giustificazione che in relazione ad essa ha dato la sentenza impugnata) non lo è invece con la stessa facilità, nel caso di specie, in quanto è stato correttamente prospettato dalla difesa - come, in realtà, bene messo in luce anche dal PG che ha fatto proprio il motivo - usando argomenti che, sul piano logico, si risolvono nel sostenere, con una apparente apprezzabilità, l'incapacità della tesi accolta in sentenza di superare la soglia del ragionevole dubbio: che è il metro minimo di valutazione della tenuta di una motivazione di condanna.

Ebbene, deve a questo punto darsi atto che sono, in primo luogo, infondate le censure alle argomentazioni con le quali i giudici dell'appello - in sostanziale conformità con il ragionamento del primo giudice - ha confermato la capacità delle dichiarazioni di Di Carlo di porsi a fondamento dell'ulteriore sviluppo della motivazione sulla responsabilità dell'imputato.

Richiamando i punti fermi sopra esposti in tema di ragionamento inferenziale, deve rimarcarsi che non si evidenzia ragione alcuna per negare che la Corte di merito abbia prodotto, come meglio si vedrà in seguito, una giustificazione completa e rispondente ai criteri della razionalità e della plausibilità in ordine al fatto che il Di Carlo, nel presente processo, è risultato soggetto meritevole di pieno credito; che il suo racconto in ordine alla circostanza dell'incontro di Milano fra le menzionate parti interessate abbia presentato credibilità anche oggettiva e che sia stato riscontrato obiettivamente da una pluralità di elementi.

Lo svilimento di tale punto centrale della motivazione è il metodo che consente poi alla difesa di contestare che sia tracciabile un apparato motivazionale sufficiente e logico riguardo alla correlata tesi - accreditata in sentenza - per cui Dell'Utri avrebbe inteso sfruttare lo speciale rapporto col proprio datore di lavoro Berlusconi a favore della mafia, in primo luogo facendo assumere alla villa di Arcore un soggetto di fiducia di cosa nostra, appunto il Mangano, con funzioni dissuasive e protettive, derivanti dallo speciale legame con i vertici di

Cosa nostra assenzienti, in cambio del pagamento di cospicue somme di denaro, per un certo numero di anni, al sodalizio mafioso cosa nostra.

Epperò, tale svilimento - nei termini illustrati dalla difesa- non può trovare apprezzamento in questa sede perché è fondato non sulla dimostrazione - come promesso- di una motivazione manifestamente illogica da parte dei giudici, ma , in via residuale, in una censura al risultato di prova.

La tesi della difesa sull'uso manifestamente illogico delle dichiarazioni di Di Carlo, si basa infatti sulla osservazione secondo cui i giudici avrebbero utilizzato come elemento di riscontro (al fatto della presenza di Mangano ad Arcore) le dichiarazioni di Di Carlo le quali a loro volta erano però già state utilizzate per qualificare e delineare l'elemento indiziante da riscontrare (quello cioè della presenza di Mangano con incarichi che sarebbero stati la diretta esplicazione della sua vicinanza alla consorteria mafiosa).

Ebbene tale pur suggestivo rilievo logico trascura completamente il complesso ragionamento dei giudici i quali hanno motivato in maniera plausibile le ragioni-del tutto indipendenti dalle dichiarazioni di Di Carlo- per le quali la presenza di Mangano ad Arcore trovava già idonea ed autonoma giustificazione nello spessore criminale del soggetto stesso e nei legami che esso aveva in specifici ambienti mafiosi.

Ci si riferisce alle osservazioni della Corte circa la implausibilità di una ricostruzione dei fatti in esame che vedesse il Mangano -pure soggetto con competenze in materia di cavalli- venire assunto, da perfetto sconosciuto, nella prestigiosa villa in Brianza del facoltoso imprenditore, essendo giunto da poco tempo in Lombardia (vedi le evidenze anagrafiche citate dalla Corte), senza avere svolto analoghe mansioni altrove.

Si è in presenza, in altri termini, di un ragionamento, (completato invero con una quantità elevata di altri autonomi rilievi per i quali si rimanda alle pagine 16 e segg. della presente sentenza e, tra questi, le dichiarazioni dello stesso ricorrente che aveva ammesso di aver affidato al Mangano, in Palermo, analoghi compiti protettivi di una locale squadra di calcio giovanile; le osservazioni sull'utilizzo del Mangano come accompagnatore personale dei figli dell'imprenditore pur in presenza di autisti alle dipendenze del medesimo; sulla cessazione, l'indomani dell'arrivo di Mangano ad Arcore, delle numerose , pesanti e reiterate minacce che Berlusconi subiva anche in riferimento a possibilità di sequestro di membri della sua famiglia; sull'espatrio di Berlusconi in Svizzera e poi in Spagna assieme alla famiglia, dopo l'allontanamento di Mangano da Arcore; sull'attivazione al suo rientro, di uno specifico servizio di sicurezza personale privata), che presenta i requisiti di logicità e coerenza tali da renderlo immune da necessarie incursioni del giudice della legittimità sulla struttura del ragionamento: incursioni previste dall'ordinamento solo in caso di illogicità che si rivelino, per di più, "manifeste", ed il cui difetto vale a consolidare l'opzione interpretativa dei fatti devoluta esclusivamente al giudice

del merito, intangibile ove logica e plausibile, anche in presenza di una opzione ermeneutica alternativa ritenuta, però, dallo stesso giudice del merito, ancora una volta in base ad un ragionamento logico e completo, non accreditabile.

In conclusione non può trovare credito la obiezione della difesa secondo cui il dato obiettivo della presenza di Mangano ad Arcore in tutti i suoi valori indicativi, pur utilizzato come elemento di riscontro alle dichiarazioni di Di Carlo, fosse "leggibile" e spiegabile nei detti termini necessariamente e solo alla luce delle dichiarazioni di Di Carlo stesso.

1 E bis. Non coglie nel segno, d'altra parte, neppure la censura della difesa riguardo alla asserita mancanza di valutazione sulla credibilità soggettiva del Di Carlo e del suo racconto, come pure ribadita ed ampliata nei motivi nuovi.

Intere pagine della sentenza impugnata, ricordate a partire da pagina 18 della presente sentenza, sono state dedicate alla illustrazione degli elementi oggettivi capaci, secondo i giudici del merito, di sostenere in modo altamente apprezzabile la credibilità obiettiva del racconto di Di Carlo: così le rilevanti parentele mafiose di Cinà, soggetto citato fra i presenti all'incontro descritto da Di Carlo e per questo del tutto razionalmente ritenuto il verosimile trait d'union, che aveva reso possibile in concreto l'interessamento e la presenza di mafiosi di alto rango; l'effettiva posizione di rilievo che il Mangano - il soggetto cioè che avrebbe dovuto dare esecuzione o comunque visibilità esterna al patto di protezione - già all'epoca rivestiva presso il consorzio mafioso, essendo, di lì a pochi mesi, divenuto uomo d'onore affiliato alla famiglia mafiosa aggregata a quella comandata da Bontade, e comunque tenuto in grande considerazione dai capi mafiosi come dichiarato dai numerosi collaboratori citati in sentenza.

Risulta peraltro una censura assai poco significativa da parte della difesa, quella secondo cui il pentito Di Carlo avrebbe mostrato la propria assoluta inaffidabilità quando aveva descritto il luogo del presunto incontro fra Berlusconi, Bontade e gli altri, in maniera non conforme alle caratteristiche di certi uffici del primo in Milano.

La censura in esame pretenderebbe infatti che fosse qualificata come decisiva l'assenza di riscontri su un particolare del racconto del Di Carlo (che non ha specificato quale Ufficio di Berlusconi sarebbe stato utilizzato), senza che possa dimostrarsi la obiettiva falsità della dichiarazione stessa e senza tenere conto del complessivo ed apprezzabile diverso ragionamento del giudice del merito il quale ha posto in evidenza, al contrario, la quantità di elementi positivi di riscontro invece acquisiti rispetto al racconto del dichiarante.

Si deve tra l'altro osservare che le dichiarazioni di Di Carlo (che riguardo al tema dell'incontro di Milano non presentano il limite di credibilità di quelle de relato, provenendo dalla percezione diretta dei fatti), sono state oggetto di approfondita disamina - anche ulteriore rispetto a quella appena vagliata - sulla

attendibilità, essendo stato dai giudici rimarcato come il complessivo racconto dallo stesso reso non sia stato smentito oggettivamente da alcun irresistibile particolare sullo status libertatis dei numerosi protagonisti chiamati in causa (liberi, di fatto, di muoversi per un arco di tempo di circa un giorno e mezzo - vedi retro la ricostruzione rievocata a pag. 19) e, d'altro canto, sia stato immediato, l'indomani del proprio arrivo in Italia nel 1996, nonché puntuale sulla maggior parte dei particolari di rilievo.

Ed anche il dettaglio della mancata corrispondenza fra gli uffici di Berlusconi descritti da Di Carlo e il palazzo ove aveva sede la Edilnord, ha trovato puntuale analisi nella sentenza impugnata ove (pag. 218) si declina motivatamente - come sopra già ricordato - l'idea sostenuta dalla difesa di una "falsità" attribuibile a Di Carlo, per argomentare come costui avesse descritto un ufficio di Berlusconi e non, in particolare, quello di via foro Bonaparte oggetto della documentazione fotografica prodotta dalla difesa.

Assume poi un rilievo assai importante se non centrale, il fatto che il racconto di Di Carlo, reso, come detto, in base a una partecipazione diretta del dichiarante, circa l'incontro avvenuto tra Bontade, Teresi, Berlusconi, Dell'Utri e gli altri in Milano, con la pressochè contestuale decisione di far seguire l'arrivo di Mangano presso l'abitazione di Berlusconi, in esecuzione dell'accordo, ha trovato, nella motivazione dei giudici, un preciso riscontro nelle dichiarazioni di altro collaboratore, il Galliano, il quale aveva riferito di avere appreso i dettagli di quello stesso incontro e del suo scopo, forniti da Cinà nel corso di un pranzo con altri esponenti mafiosi nel 1986: una deposizione, quella del Galliano, che i giudici hanno parimenti sottoposto ad un'attenta analisi sulla credibilità replicando puntualmente a tutti gli argomenti della difesa riguardo alla eventualità che egli potesse avere appreso i particolari dell'incontro o direttamente dal Di Carlo o dalla stampa.

E ciò la Corte territoriale ha fatto diffondendosi (pag. 234 e segg), con argomenti del tutto plausibili e quindi capaci di resistere al vaglio di legittimità, sulle ragioni in fatto (assenza di prova obiettiva di colloqui dell'epoca tra i due collaboratori ristretti in carcere; differenza di particolari dei racconti di Galliano e di quelli di Di Carlo pubblicati dalla stampa) per le quali ritenere l'autonomia delle due ricostruzioni.

Correttamente e utilmente sottolineato, a riscontro dell'apporto probatorio di Di Carlo e di Galliano, è stato poi quello del collaboratore Cucuzza a proposito delle confidenze ricevute da Mangano stesso in ordine alle ragioni e alle finalità della sua presenza ad Arcore, ragioni nelle quali erano comprese le iniziative di Dell'Utri e Cinà e l'attivazione del circuito mafioso di riferimento ed era compreso il fine di trarre specifiche utilità economiche.

1 F. Per quanto poi concerne la motivazione esibita dai giudici sulla prova dei pagamenti che Berlusconi avrebbe effettuato a Cosa nostra in relazione all'accordo sulla protezione sollecitata - peraltro sulla base di una percezione della propria situazione che accordava preferenza al pagamento di somme come metodo di risoluzione preventiva dei problemi posti dalla criminalità (così vedi le conversazioni di Berlusconi con un amico e con lo stesso imputato, intercettate qualche anno dopo e riportate a pag. 221 e 222 della sentenza)-, la doglianza della difesa, che ne denuncia l'insufficienza, è infondata.

Dei versamenti di somme da parte di Berlusconi in favore di Cosa nostra, per la protezione, hanno infatti parlato, come ricordato anche nel ricorso, almeno quattro collaboranti (Di Carlo, Galliano, Cucuzza e Scrima) rendendo dichiarazioni, sia pure indirette, che tuttavia la Corte ha correttamente ritenuto capaci di riscontrarsi in maniera reciproca: Galliano in particolare ha riportato il racconto di Cinà sull'aver costui ritirato le somme dalle mani di Dell'Utri presso il suo studio.

Sul punto, si conviene con la difesa che il criterio valutativo deve ispirarsi al principio espresso in giurisprudenza, secondo cui la valutazione di plurime chiamate in correità, quantunque convergenti, deve essere compiuta dal giudice di merito caso per caso, con un prudente grado di flessibilità correlato alla consistenza delle chiamate stesse, tenendo conto sia della solidità della loro riconosciuta attendibilità intrinseca, sia della loro compatibilità all'interno dell'intero quadro probatorio acquisito. Solo all'esito di tale operazione il giudice può stabilire se le chiamate siano autosufficienti, nel senso che l'una costituisce riscontro individualizzante dell'altra, ovvero se, per raggiungere il livello della prova, esse necessitano di un ulteriore elemento confermativo esterno che renda riferibile il fatto di reato al chiamato. (Nella specie la Corte ha censurato il ragionamento del giudice di merito che aveva ritenuto due convergenti chiamate "de relato" di per sé sole sufficienti ad integrare la prova di colpevolezza del chiamato, indipendentemente dalla disamina dei restanti dati probatori e dalla ricerca di riscontri individualizzanti, imprescindibile a fronte di accuse non aventi natura diretta)(Sez. 1, Sentenza n. 43928 del 25/10/2001 Ud. (dep. 06/12/2001) Rv. 220334).

Ed anzi può dirsi che il principio abbia trovato conferme in Sez. 5, Sentenza n. 37239 del 09/07/2010 Ud. (dep. 19/10/2010) Rv. 248648 e in Sez. 5, Sentenza n. 43464 del 09/05/2002 Ud. (dep. 20/12/2002) Rv. 223544.

Senonchè vi è da rilevare che il caso concreto attiene a dichiarazioni, concernenti la vita del sodalizio, provenienti da collaboratori di giustizia che le avevano acquisite nell'ambito dei rapporti con soggetti che gravitavano a vario titolo sul sodalizio mafioso stesso, essendo parte del relativo patrimonio di conoscenze.

E per tale fattispecie vale l'ulteriore principio secondo cui non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni "de relato" quelle con le quali un intraneo

riferisca notizie assunte nell'ambito associativo, costituenti un patrimonio comune, in ordine ad associati ed attività propri della cosca mafiosa (Sez. 1, Sentenza n. 23242 del 06/05/2010 Cc. (dep. 16/06/2010) Rv. 247585).

Allo stesso modo si è osservato che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, appresi come componente, specie se di vertice, del sodalizio, non sono assimilabili a dichiarazioni "de relato" ed assumono rilievo probatorio in presenza di validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell'informazione resa (Sez. 2, Sentenza n. 6134 del 20/01/2009 Ud. (dep. 12/02/2009) Rv. 243425).

In tale ottica vanno dunque valutate le dichiarazioni di Di Carlo (associato a Cosa nostra, pag. 203 sent. imp.), Cinà (di fatto componente della famiglia mafiosa del quartiere di Malaspina ed al servizio di cosa nostra-pag.8 sent. imp.), Mangano, uomo d'onore della famiglia di Porta nuova - pag.43 sent. imp.), Domenico Ganci (reggente del mandamento della Noce ed autore delle propalazioni a GALLIANO, pag.44), S. Cucuzza (uomo d'onore della famiglia del Borgo, pag. 45 sent. imp.), F. Scrima, (uomo d'onore della famiglia di Porta Nuova, pag. 46 sent. imp.): dichiarazioni le cui fonti, essendo rappresentate da soggetti implicati negli addebiti e quindi certamente non compulsabili nell'ottica chiarificatrice dell'art. 195 cpp, assumono il valore proprio non di quella "de relato" sul fatto ma della dichiarazione sulla circolazione della notizia all'interno del sodalizio , da valutarsi con un rigore - per vero- inversamente proporzionale alla minore capacità dimostrativa della chiamata.

Vale in proposito il principio, cioè, secondo cui in tema di dichiarazioni provenienti da collaboratore di giustizia che abbia militato all'interno di un'associazione mafiosa, occorre tenere distinte le informazioni che lo stesso sia in grado di rendere in quanto riconducibili ad un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati di quel determinato sodalizio dalle ordinarie dichiarazioni "de relato", che non sono utilizzabili se non attraverso la particolare procedura prevista dall'art. 195 c.p.p., in quanto l'impossibilità di esperire, nel primo caso, l'anzidetta procedura rende le stesse propalazioni meno affidabili e, come tali, inidonee di per sé a giustificare un'affermazione di colpevolezza; nondimeno, le stesse possono assumere rilievo probatorio a condizione che siano supportate da validi elementi di verifica in ordine al fatto che la notizia riferita costituisca, davvero, oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti d'interesse comune per gli associati, in aggiunta ai normali riscontri richiesti per le propalazioni dei collaboratori di giustizia (Sez. 1, Sentenza n. 11097 del 26/01/2006 Ud. (dep. 29/03/2006) Rv. 233648).

Rigore nella specie ampiamente osservato e certamente non discutibile alla luce delle censure dell'impugnante che, sul tema, sono risultate onnicomprensive e aspecifiche con riferimento alla rilevanza delle singole

questioni che sarebbero state, oltretutto, da porre in relazione ai passaggi della motivazione di ritenuta decisività.

In conclusione può affermarsi che la motivazione della sentenza impugnata si è giovata correttamente delle convergenti dichiarazioni di più collaboranti a vario titolo gravanti sul o nel sodalizio mafioso Cosa nostra-tra i quali Di Carlo, Galliano e Cocuzza- approfonditamente e congruamente analizzate dal punto di vista dell'attendibilità soggettiva nonché sul piano della idoneità a riscontrarsi reciprocamente circa il tema dell'assunzione- per il tramite di Dell'Utri- di Mangano ad Arcore come la risultante di convergenti interessi di Berlusconi e di Cosa nostra e circa, altresì, il tema della non gratuità dell'accordo protettivo, in cambio del quale sono state versate cospicue somme da parte di Berlusconi in favore del sodalizio mafioso che aveva curato l'esecuzione di quell'accordo, essendosi posto anche come garante del risultato.

E deve altresì sottolinearsi come, sul primo e fondamentale tema, le dichiarazioni dei collaboratori siano state considerate esse stesse come riscontro del dato obiettivo della assunzione di Mangano alla Villa di Arcore: assunzione che, indipendentemente dalle ricostruzioni dei c.d. pentiti, è stata congruamente delineata dai giudici come indicativa, senza possibilità di valide alternative, di un accordo di natura protettiva e collaborativa raggiunto da Berlusconi con la mafia per il tramite di Dell'Utri che, di quella assunzione, è stato l'artefice grazie anche all'impegno specifico profuso da Cinà.

Deve ritenersi peraltro inidoneo ad incidere negativamente sulla capacità probatoria delle richiamate fonti dichiarative la circostanza- denunciata dalla difesa- che i pagamenti effettuati da Berlusconi siano stati indicati nel racconto di Di Carlo come pari a 100 milioni, nel racconto di Galliano come un regalo di 50 milioni fatto dall'imprenditore, e nel racconto di Cucuzza come versamenti di 50 milioni l'anno.

L'ammontare cioè dei pagamenti, come riportati in racconti "indiretti", correttamente e plausibilmente è stato relegato- dalla Corte territoriale- nel novero dei dettagli che ben possono avere subito variazioni e/o interpretazioni in occasione dei passaggi di confidenze dall'uno all'altro soggetto, tenuto conto anche del notevole ritardo della notizia pervenuta a Galliano (dieci anni dopo l'accordo), essendo stato rilevato, piuttosto, che è rimasto invariato e ripetuto il tema della ricerca e del raggiungimento di un accordo tra Berlusconi e Cosa nostra per il tramite di Cinà e di Dell'Utri, volto a realizzare una proficua e reciproca collaborazione di intenti- invero originata da uno stato di necessità per l'imprenditore- sul tema della libertà di movimento e di iniziativa per il primo e di vantaggio economico personale e del gruppo, per gli interlocutori. L'intero impianto del ragionamento è del resto in linea anche con i principi espressi dalle Sezioni unite in materia (in particolare nella sentenza Andreotti del 2003) atteso che il supremo consesso ha posto l'accento sulla necessità che la chiamata de relato sia, oltre che riscontrata da elementi oggettivi

individualizzanti, anche soggetta ad un attento vaglio sulla attendibilità della fonte: precetto che nella specie è stato ampiamente rispettato non già attraverso la non indispensabile escussione della fonte stessa (anche in ragione della posizione di garanzia da ciascuna di esse goduta) ma attraverso la disamina della consistenza del ruolo e del grado di conoscenza dei fatti narrati, oltre che della occasione e della ragione della propalazione, ampiamente illustrati con riferimento, come già sopra detto, tra gli altri, a Cinà e a Mangano, oltre che a Galliano e Di Carlo.

1 G. Con riferimento, poi, al tema della durata obiettiva dei pagamenti che Berlusconi e il suo gruppo imprenditoriale avevano effettuato a Cosa nostra anche per il tramite di Dell'Utri, la doglianza della difesa si rivela per taluni aspetti generica e per altri manifestamente infondata.

Generica, invero, è la critica attraverso la quale la difesa ritiene di poter sottoporre direttamente a questa Corte una circostanza in fatto e cioè la ricostruzione da essa patrocinata circa l'eventualità che il Dell'Utri, anche nella fase immediatamente susseguente all'accordo del maggio 1975, non possa aver agito per tradire l'amico Berlusconi ma semmai, nel peggiore dei casi, soltanto come vittima, associata in tale destino a Berlusconi.

Manifestamente infondata è invece l'affermazione contenuta nel ricorso secondo cui non vi sarebbe la prova e tantomeno la motivazione sull'effettività di pagamenti ingiusti in favore della mafia anche oltre la conclusione della vicenda Mangano, determinatasi con il suo allontanamento dalla villa di Arcore. Invero la sentenza impugnata si articola, al riguardo, nell'analisi degli elementi acquisiti, plurimi e convergenti e sicuramente idonei, secondo il costrutto plausibilmente accreditato dalla Corte, a sostanziare anche l'accusa dell'aver, il Dell'Utri, agevolato e consentito il protrarsi se non di tutti, quantomeno di una parte dei pagamenti da parte di Fininvest in favore di cosa nostra, sia per la protezione garantita che per l'affare imprenditoriale delle installazioni dei ripetitori, fino al 1992 (fatta salva, in ordine a quest'ultimo accertamento, quanto di seguito si rileverà in punto di idoneità del dato a sostenere, per intero, l'assunto accusatorio).

La difesa trascura completamente di considerare, al riguardo, nel ricorso principale, il nucleo della motivazione sul punto, rappresentato dalla citazione e dall'analisi delle convergenti dichiarazioni - tra le principali - di Di Carlo, Calogero Ganci, Anselmo, Galliano e Ferrante.

Si tratta, come è agevole desumere dalla lettura dei passi rilevanti della motivazione, di collaboratori, tutti uomini d'onore, i quali, in ragione di tale loro posizione soggettiva, avevano avuto modo di apprendere, ora dalla voce del capo-mandamento Raffaele Ganci (Calogero Ganci e Anselmo), ora dalla voce di Cinà (Di Carlo e Galliano), ora dalla voce del reggente Biondino (Ferrante) fatti attinenti alla vita del sodalizio, in parte del tutto sovrapponibili ed in parte

strettamente concatenati. Ossia la vicenda dei pagamenti che, per il tramite di Dell'Utri che variamente interagiva anche con soluzioni di continuità e con proteste, con i propri diretti interlocutori, Berlusconi aveva continuato ad effettuare, dopo la morte di Bontade, ora ai suoi successori fratelli Pullarà, ora a Cinà, direttamente designato dal capo mafioso Salvatore Riina.

E ciò, quantomeno fino al 1992, non senza, peraltro, che i rapporti tra Berlusconi e Cosa nostra registrassero momenti critici, interpretati dalla Corte territoriale - con motivazione però non sempre congruente e logica come si vedrà- come segnale della volontà, della mafia, di mantenimento del rapporto sinallagmatico originario in una utile e profittevole tensione, per questa ragione motivo di rilanci e di richieste sempre più esose, puntualmente accolte dall'imprenditore.

I pagamenti materialmente effettuati a Cinà erano d'altra parte destinati ad essere ulteriormente suddivisi e destinati alle singole famiglie tra le quali quella di Ganci e quella retta da Biondino.

L'impianto della sentenza, sul punto, tiene conto altresì e giustifica come "possibile" la tesi del Galliano secondo cui pagamenti di Berlusconi nel periodo di tempo in questione avrebbero anche potuto avere come causale il solo rapporto di protezione e non anche la installazione dei ripetitori, ritenendo acquisite prove rassicuranti della effettività di pagamenti e non altrettanto rassicuranti circa la aggiunta della causale dei ripetitori alla causale della protezione.

Per tale ragione risulta irrilevante la critica della difesa tendente a segnalare il materiale probatorio dimostrativo del fatto che, per la installazione dei ripetitori, a pagare avrebbero dovuto essere i titolari di locali e non la Fininvest.

Così come versata in fatto e pertanto non apprezzabile è la segnalazione della difesa circa il fatto che Ferrante avrebbe parlato di un unico e occasionale regalo di Canale 5 fatto a Cosa nostra: è vero, al contrario, che la deposizione del Ferrante, come accreditata in sentenza, ha riguardato pagamenti sistematici effettuati da Canale 5, con cadenza fissa dal 1988-1989 fino al 1992.

Per quanto osservato sopra, deve anche osservarsi che è assolutamente riduttiva e incapace di misurarsi col complessivo materiale probatorio analizzato dalla Corte di merito, la censura della difesa circa la natura "de relato" delle confidenze fatte da Raffaele Ganci e i limiti di tal genere di prova.

È sufficiente sul punto ricordare, oltre alla pluralità e alla straordinaria convergenza delle fonti dichiarative, l'esistenza, altresì, della giurisprudenza sopra richiamata in tema di valutazione delle dichiarazioni provenienti da soggetti coinvolti nel sodalizio mafioso, circa la vita del sodalizio stesso. E riaffermare il rispetto, nel caso di specie, dei criteri valutativi posti a presidio del mezzo di prova.

Infine ed a conclusione della disamina dei motivi del ricorso sul punto , deve essere ricordata la motivazione, ampia e logica, esibita dalla Corte territoriale sulla natura e qualità dei rapporti che Dell'Utri ha dimostrato di continuare ad intrattenere con Mangano e con Cinà, anche dopo l'allontanamento del primo dalla villa di Arcore: rapporti che la Corte ha argomentato, sulla base di elementi oggettivi (colloqui telefonici, partecipazione a cene e ad un matrimonio) essere stati- quantomeno nella relativa fase temporale- di natura assolutamente opposta a quella che connota il rapporto fra l' estorto (asseritamente Dell'Utri) e l' estorsore (Cosa nostra). Di natura, cioè, consuetudinaria e progettuale oltre che sintomatica di una sicura affidabilità reciproca degli interlocutori, quale si era rivelata la cena al ristorante "Le colline pistoiesi", tenutasi intorno al 1975-1976: una cena (ammessa anche dal ricorrente) nel corso della quale Mangano aveva presentato Dell'Utri come proprio "principale" a personaggi di rilevante spessore criminale, quale era Antonino Calderone, presente a Milano non solo per accompagnare, a un locale summit, il fratello, uomo di vertice di cosa nostra, ma anche in un contesto di guerra di mafia all'epoca in atto nella città.

A diversa conclusione deve invece pervenirsi, come si vedrà, essenzialmente con riflessi in punto di analisi dell'elemento psicologico del reato, con riferimento al comportamento di Dell'Utri in occasione dell'attentato posto in essere ai danni della villa di via Rovani, appartenente Berlusconi, nel novembre 1986. In relazione a tale evento, sono stati valorizzati le telefonate e i comportamenti attribuiti all'imputato subito dopo il verificarsi di tale evento , dalla Corte territoriale interpretati come univocamente - ed invece cadendo nel vizio di motivazione che qui si intende censurare- indicativi della prosecuzione di identici rapporti intrattenuti da Dell'Utri con Cinà, al quale il primo si sarebbe rivolto per chiarire fatti di rilevante importanza criminale, così lasciando fuori le forze dell'ordine e rafforzando il canale comunicativo tra la organizzazione imprenditoriale di Berlusconi e Cosa nostra, per la soddisfazione di reciproci interessi (vedi retro pagina 30).

Infondato si rivela, poi, il giudizio critico della difesa sull'utilizzo delle dichiarazioni di Garraffa a proposito della vicenda della pallacanestro Trapani, risalente al 1990-1992, vicenda evocata in sentenza attraverso il riferimento alle decisioni che su di essa sono state emesse nel separato processo di riferimento, celebrato a Milano, anche due volte in sede di rinvio. Sebbene, in materia valga indubbiamente il principio della inutilizzabilità , come prova, dei fatti accertati nelle sentenze non irrevocabili, non risulta che i giudici di merito lo abbiano violato.

Essi hanno dichiaratamente citato la vicenda processuale in questione, ad colorandum: a prescindere cioè dall'immediato rilievo penale che essa possa (o meno) vedersi riconosciuto nella sede giudiziaria propria.

In più,- essendo sub judge non la denuncia della vicenda che ha dato origine al processo ma la sua interpretazione sul piano della rilevanza penale - la difesa non tiene conto del fatto che i giudici a quibus hanno citato la vicenda della denuncia di Garraffa quale mero elemento indicatore dei rapporti che Dell'Utri, nel periodo d'interesse, intratteneva con personaggi di caratura mafiosa per risolvere -con o senza iniziative intimidatorie- questioni di interesse patrimoniale: e quindi quale elemento utile non per dimostrare ma solo per "colorire" la tesi della consuetudine del personaggio con specifici ambienti a connotazione mafiosa con i quali avrebbe continuato ad interagire, nel tempo, in una posizione sempre " alla pari" e non in quella di vittima, evocata dalla difesa.

Infondato deve ritenersi anche il motivo nuovo (sub 2 ric. agg.) col quale la difesa ha ripreso il tema della credibilità dei pentiti valorizzati in sentenza, con particolare riferimento alle serie perplessità da essa sollevate nel giudizio di merito riguardo al fatto che i collaboratori avevano preso a parlare con gli inquirenti dopo che la stampa aveva dato ampio risalto alle prime dichiarazioni di Dell'Utri e di Cancemi ed aveva analizzato le cointeressenze del primo con Vittorio Mangano e Cinà e dopo che era avvenuta la pubblicazione delle accuse di Di Carlo (del quale avrebbe potuto giovare Galliano).

Deve infatti osservarsi che la difesa ha riproposto doglianze che la Corte d'appello aveva respinto con motivazione plausibile e non ulteriormente censurabile da parte di questa Corte. Il rilievo della mancata coincidenza dei particolari del racconto di Di Carlo e di Galliano sull'incontro di Milano del 1974 costituisce un congruo criterio di valutazione sulla base del quale i giudici del merito hanno ritenuto di escludere che le dichiarazioni del secondo costituissero null'altro che la riproduzione delle dichiarazioni del primo lette sulla stampa.

Le proteste della difesa al riguardo si sostanziano, dunque, in un rilievo al limite dell'inammissibilità poiché nascondono, dietro una censura sulla logicità della motivazione, la proposta di una valutazione alternativa della prova, rivolta direttamente al giudice di legittimità.

1 H . Introduce invece serie e fondate denunce di insufficienza e/o manifesta illogicità della motivazione il motivo nuovo indicato sub 4) nel ricorso aggiunto, sulla significatività e concludenza del comportamento che Dell'Utri avrebbe tenuto a proposito della c.d. messa a posto delle antenne, relativa ad un periodo temporale immediatamente successivo al 1980, tenuto anche conto del quadro complessivo dei contemporanei eventi accertati dalla Corte di merito.

Una iniziativa che , come fondatamente sottolineato anche dal Procuratore Generale di udienza, andrebbe a collocarsi in un periodo nel quale, già da un apprezzabile lasso di tempo (dagli inizi, a quanto sembra, del 1978), l'imputato aveva interrotto i rapporti professionali (anche se non amicali) con l'area imprenditoriale che faceva riferimento a Berlusconi, per essere assunto, avendo oltretutto egli stesso propiziato il cambiamento , alle dipendenze di altro imprenditore, Filippo Rapisarda, per l' apprezzabile periodo di tre anni, fino cioè a tutto il 1980.

Tale vicenda risulta affidata a brevissimi passaggi di motivazione, essenzialmente ricognitivi del fatto, ed invece non sostenuti dal chiarimento del comportamento che, in relazione alla esecuzione dell'accordo favorito alcuni anni prima, Dell'Utri avrebbe materialmente continuato (o meno) a tenere, nel ruolo di agevolazione della esecuzione della parte patrimoniale dell' accordo.

D'altro canto coglie nel segno - sempre sotto il profilo della denunciata incompletezza della motivazione- il rilievo della difesa secondo cui non è stato chiarito dai giudici - che anzi sembrano propendere per la versione di Galliano circa la assenza di pagamenti da parte di Berlusconi in favore di Cosa nostra per la messa a posto delle antenne, dovendo provvedervi autonomamente, semmai, i titolari degli impianti locali (vedi sul punto , retro, pag. 33)- quale sarebbe stata, nel concreto, l'attività posta in essere dall'imputato, nella direzione della agevolazione e del rafforzamento del consorzio mafioso, una volta preso atto della genericità della principale fonte dichiarativa della accusa- Di Carlo- che aveva riferito in maniera assai generica di un interessamento di Dell'Utri sulla questione.

Invero l'obiezione è pertinente e comincia a dare forma a quello che, a giudizio di questa Corte, è parso il punto centrale del limite di logicità della motivazione proposta: quello che riguarda , come meglio si comprenderà col dipanarsi della analisi della decisione impugnata, non già il configurarsi, nel caso di specie, del concorso esterno in associazione per delinquere, reato da reputarsi emergente in tutti i suoi elementi costitutivi nei fatti- come riportati in sentenza- sopra ripercorsi fino al 1978; quanto, piuttosto, il momento della cessazione (o , se si vuole, della significatività delle prove sulla ulteriore perduranza) del reato stesso, sia sul piano - appena evocato- della materialità del comportamento dell'imputato che su quello dell'atteggiarsi dell'elemento psicologico che ha assistito l'azione dell'imputato medesimo.

2. Invero, sul tema della configurabilità, in linea di principio, del concorso esterno in associazione per delinquere semplice e poi, a partire dal 1982, di stampo mafioso non sono stati sollevati dubbi dogmatici neppure dalla difesa né vi è motivo di sollevare specifiche perplessità.

La prima figura (che è quella originariamente contestata al Capo A, poi assorbito dal B) secondo una giurisprudenza che appare costante (vedi, tra le

molte, Sez. 1, Sentenza n. 40203 del 29/09/2010 Cc. (dep. 15/11/2010) Rv. 248461, relativa invero alla "partecipazione" ad associazione) è stata agevolmente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità una volta stabilizzata la ammissibilità teorico-dogmatica del concorso esterno in associazione mafiosa (vedi Sez. 3, Sentenza n. 38430 del 09/07/2008 Cc. (dep. 09/10/2008) Rv. 241274; Sez. 1, Sentenza n. 19335 del 22/04/2009 Ud. (dep. 08/05/2009) Rv. 244064; Sez. 5 , n. 12591 del 10/11/1995 (dep. 28/12/1995) Rv. 203948).

Non è stato apprezzato, del resto, alcun ostacolo dogmatico, sullo stesso versante, per configurare il concorso esterno in altri reati a partecipazione necessaria anche nei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità come Sez. 1 , n. 1072 del 11/10/2006 (dep. 17/01/2007) Rv. 235290 (relativa a concorso esterno in associazione con finalità di terrorismo internazionale), ribadita da Sez. 1, Sentenza n. 16549 del 14/03/2010 Cc. (dep. 29/04/2010) Rv. 246937.

La seconda figura, d'altra parte, come ricordato anche nella sentenza impugnata che si è espressamente avvalsa degli insegnamenti delle Sezioni unite di questa Corte citando le sentenze Mannino e Dimitry a pag.260 e seg. non solo per escludere, dunque, ma anche per asseverare la parte accreditata di reato contestato, è stata oggetto di ripetute e positive analisi da parte della supremo consesso della Cassazione.

La necessità di dettagliare i contorni di tale fattispecie giuridica - che comunque incontra il sostegno teorico anche di una parte importante della dottrina - dipende invero dalla estrema delicatezza della operazione che l'interprete è chiamato ad effettuare operando sulla fusione di una norma di parte generale (art. 110 cp) ed altra di parte speciale (il reato a concorso necessario) e dovendo trovare, senza ricorso a semplificazioni non accettabili né permesse, prove di tutti i passaggi normativi richiesti da siffatta complessa operazione ermeneutica: la cui difficoltà riguarda comunque essenzialmente la individuazione della linea di discriminazione tra la condotta "partecipativa" vera e propria e quella di chi invece agisca in assenza di affectio societatis, con il medesimo fine, però, e con condotte a volte non dissimili da quelle del primo. Con la prospettiva, sul piano ermeneutico, che ove, nella sede istituzionalmente propria, si incidesse sulla possibilità teorica di configurare il concorso esterno, si attiverebbe il dibattito dottrinale sulla ampiezza e i confini della operatività della partecipazione vera e propria , rimanendo in area di liceità penale non certo tutte le condotte ascrivibili all'area del concorso eventuale. E dovendosi altresì rammentare, alla luce dei principi generali in tema di partecipazione ad associazione fissati dalla sentenza delle SSUU del 2005, che l'area di tale "partecipazione" non potrebbe certo ritenersi automaticamente e necessariamente dipendente solo dai criteri di "affiliazione" propri della associazione criminosa, dovendo invece essere delineata sulla base

dei criteri propri della fattispecie penale e della sua interpretazione giuridica, che è sensibile a indicatori dinamici e funzionali (v. Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005 Ud. (dep. 20/09/2005) Rv. 231670).

Tali considerazioni comunque non riguardano il processo in esame, nel quale si conferma la condivisione della giurisprudenza consolidata , frutto di ripetute analisi delle Sezioni unite, giunte reiteratamente alla medesima conclusione: quella di ritenere che il concorso esterno in associazione anche mafiosa è configurabile sulla base dei requisiti che , nel tempo, sono stati via via sempre più dettagliatamente rimarcati, essendo comunque tratti dai principi e dai precetti positivamente espressi nella parte generale e in quella speciale del codice sostanziale: non è inutile ricordare, in proposito, la sentenza delle SSUU del 2005, preceduta da quelle del 1994 e del 2002 .Ma anche plurime sentenze conformi delle sezioni semplici come, fra le sole edite, la n. 1073 del 2006, la n. 542 del 2007, la n. 54 del 2008, e la n. 35051 del 2008, per non parlare della rilevante entità di quelle non edite ma pubblicate fino alla data odierna.

Chè, semmai, la proiezione della decisione più recente delle Sezioni unite è stata, sì, nel senso di pretendere una rigorosa dimostrazione del nesso di causalità e dell'elemento psicologico dell'agente, ma anche nella direzione di sostenere che la dimostrazione del rafforzamento della associazione, superando la fase patologica della sua "fibrillazione", è una (e forse la più evidente ed efficace) ma non l'unica possibilità probatoria data alla accusa, come del resto già sostenuto dalla giurisprudenza a sezioni semplici (v. Rv. 229242). E quindi, nella direzione di non restringere a tutto campo l'ambito di operatività della fattispecie.

3. Tanto premesso sulla assenza di dubbi a proposito della configurabilità del concorso eventuale nel reato associativo a concorso, cioè, necessario, deve, a questo punto, riprendersi il tema lasciato sospeso sopra, che è quello della rilevanza della questione della mancanza di motivazione sul comportamento in concreto tenuto dall'imputato nel periodo, durato alcuni anni, dell'allontanamento dall'area imprenditoriale berlusconiana, tra l'altro facendo registrare la sua assunzione alle dipendenze di imprenditore diverso e autonomo, il Rapisarda.

Ebbene, siffatto arco temporale che viene riferito al periodo complessivo decorso dalla fine del 1977 al 1982 (v. retro pag. 26) ha formato oggetto da parte dei giudici a fini che qui non rilevano direttamente (assenza di illiceità dei rapporti Dell'Utri-Rapisarda), cogliendosi invece un totale vuoto argomentativo per quanto concerne la possibile incidenza di tale allontanamento sulla permanenza del reato già commesso.

Deve infatti darsi atto , a questo punto della presente disamina, che, con riferimento ai fatti sopra ricordati e riportati nella sentenza impugnata

attraverso la illustrazione delle fonti di prova e la loro valutazione critica, il reato contestato è rimasto configurato sul piano obiettivo e materiale e dello stesso deve potersi indicare il momento consumativo e quello di cessazione, mediante la analisi della sua natura, quale reato, come si vedrà, permanente. E' infatti indubbio e costituisce espressione del concorso esterno da parte dell'imputato nella associazione criminale denominata Cosa nostra, facente capo - per quello che qui interessa- nella metà degli anni '70, anche a Bontade e Teresi , il comportamento consistito nell'aver favorito e determinato- avvalendosi dei rapporti personali di cui già a Palermo godeva con i boss (vedi dichiarazioni di Di Carlo citate retro a pag.25, con rinvio a pag. 262 sent. imp.) e di una amicizia in particolare che gli aveva consentito di caldeggiare la propria iniziativa con speciale efficacia presso quelli- la realizzazione di un incontro materiale e del correlato accordo di reciproco interesse, tra i boss mafiosi - nella loro posizione rappresentativa- e l'imprenditore amico (Berlusconi) .

In questo senso, la Corte territoriale valorizza e impernia la propria decisione sul rilievo della attività di "mediazione" che Dell'Utri risulta avere svolto nel creare il canale di collegamento o , se si vuole, di comunicazione e di transazione che doveva essere parso, a tutti gli interessati e ai protagonisti della vicenda, fonte di reciproci vantaggi per i due poli: il vantaggio, per l'imprenditore Berlusconi, della ricezione di una schermatura rispetto ad iniziative criminali (essenzialmente sequestri di persona) che si paventavano ad opera di entità delinquenti non necessariamente e immediatamente rapportabili a cosa nostra o quanto meno alla articolazione palermitana di Cosa nostra di cui veniva, in quel frangente, sollecitato l'intervento, e quello di natura patrimoniale per la stessa consorceria mafiosa.

Questa aveva cioè, grazie alla iniziativa di Dell'Utri che si era posto come trail d'union, siglato con l'imprenditore un patto, all'inizio non connotato e tantomeno sollecitato da proprie azioni intimidatorie (si veda a pag.239,240, 270 la citazione, da parte dei giudici, delle emergenze probatorie a sostegno della tesi che le minacce ricevute da Berlusconi fossero di matrice forse catanese ma, soprattutto, calabrese) oltre che finalizzato alla realizzazione di evidenti risultati di arricchimento: un patto che ,peraltro, risentiva di una certa, espressa (v. colloqui citati a pag. 241 della sentenza) propensione dell'imprenditore Berlusconi a "monetizzare", per quanto possibile, il rischio cui era esposto e a spostare sul piano della trattativa economica preventiva l'azione delle fameliche consorcerie criminali che invece si proponevano con annunci intimidatori.

Ed è appena il caso di ricordare che , rispetto a tale ricostruzione, non era indispensabile illustrare , ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 110 e 416 o 416 bis cp, anche quale avrebbe potuto essere il vantaggio del concorrente esterno , posto che un simile elemento , la cui acquisizione

certamente potrebbe essere utile per meglio scolpire e definire l'atteggiamento psicologico di questi - e su cui appresso ci si soffermerà- tuttavia non è astrattamente imprescindibile ai fini della motivazione sulla responsabilità, essendo richiesta, in tale ottica, la prova della condotta che determini la conservazione o il rafforzamento della associazione e non anche il requisito del vantaggio, patrimoniale o meno, dell'agente.

Per tale ragione sembra utile evidenziare anche che lo scrupolo del Procuratore Generale di udienza - secondo cui si sarebbe dovuta esplorare fino in fondo la natura estorsiva (o meno) degli esborsi di Berlusconi in favore della mafia, per comprendere esattamente la posizione di Dell'Utri che tali esborsi aveva favorito- finisce per porsi in conflitto, come censura sul merito, con il costrutto accreditato dai giudici a quibus, costrutto che prescinde da quella prova e che, ciò nonostante appare razionale e plausibile.

Infatti se, come ammesso dallo stesso PG, il concorso esterno può realizzarsi sia mediante la commissione di una o più azioni in sé penalmente rilevanti o anche con azioni in sé lecite, non vi è ragione di negare ingresso alla tesi dei giudici secondo cui i pagamenti effettuati da Berlusconi avevano, sì, natura necessitata perché ingiustamente provocati, all'origine, da spregevoli azioni intimidatorie poste in essere in danno della sua famiglia, ma non l'avevano avuta - ai tempi- in riferimento ai rapporti con Dell'Utri e con Bontade e Teresi e l'associazione che essi immediatamente rappresentavano: soggetti, dunque, che erano stati evocati in una trattativa che, all'origine, appariva concepita "alla pari", per il conseguimento di un risultato che, così come avrebbe potuto e dovuto essere perseguito presso le istituzioni all'uopo previste, era stato invece cercato presso chi era parso capace di garantire un servizio di sicurezza di tipo privato e particolarmente efficace ed affidabile.

Ne consegue che la dimostrazione della sussistenza, nel caso di specie, del reato di concorso esterno non passa attraverso la necessaria dimostrazione della sussistenza anche del reato di estorsione da parte di Dell'Utri e della associazione all'epoca evocata, e tantomeno potrebbe affermarsi che la negazione della commissione di fatti di estorsione da parte dei medesimi soggetti faccia venir meno la configurabilità del primo reato in capo all'imputato o la posizione di vittima in capo all'imprenditore Berlusconi.

Appare invece plausibilmente sostenuto dai giudici del merito che la condotta di rilevanza penale addebitata a Dell'Utri, con riferimento al periodo in questione, è stata quella dell'aver richiesto e quindi determinato l'incontro più volte sopra menzionato, finalizzato al consapevole e voluto conseguimento, poi avvenuto, di un accordo del genere di quello descritto, fra Berlusconi e il sodalizio rappresentato da Bontade e Teresi: laddove con i termini "richiedere" e "sollecitare" si intende qui esplicitare ulteriormente il senso già fatto palese dalle parole usate dai giudici, a proposito della opera di "mediazione" svolta da Dell'Utri e di apertura del "canale di collegamento" fra i due poli. Nozioni che

ingiustificatamente sono parse insufficienti al Procuratore Generale e che invece stanno a dimostrare, in termini di causalità necessaria, il comportamento per effetto del quale la catena di eventi descritti fino a qui non si sarebbe verificata in modo analogo, nel senso cioè che l'accordo transattivo per la protezione "privata" voluto da Berlusconi e da cosa nostra con l'arrivo peraltro alla villa dell'imprenditore di un esponente del sodalizio e con il pagamento, attraverso gli accertati canali, dei pagamenti sinallagmatici, non avrebbe fatto la sua comparsa nel mondo fenomenico e tanto meno sulla ribalta penale.

A nulla vale in contrario osservare che Dell'Utri è stato probabilmente un catalizzatore di eventi che erano pronti a maturare autonomamente come quello della estorsione di tangenti da parte di consorterie criminali, e in particolare di cosa nostra, a danno di Berlusconi.

Certamente la causalità di un furto realizzato grazie all'opera di un basista non viene meno solo perché sarebbe stato reperibile altro basista o perché del basista si sarebbe potuto fare a meno.

La causalità necessaria- che oltretutto è destinata ad operare con lo standard probatorio della "alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica" (v., da ultimo, Sez. 4, Sentenza n. 4675 del 17/05/2006 Ud. (dep. 06/02/2007) Rv. 235658, ma nello stesso senso di SSU n. 30328 del 10/07/2002 Ud. (dep. 11/09/2002) Rv. 222138) - entra in gioco con riferimento al modo specifico di realizzazione di un dato reato, quando cioè l'agente determini un evento che, senza il suo apporto, non si sarebbe verificato o si sarebbe attuato in maniera diversa ed è difficile, in tale prospettiva, negare rilevanza ad una condotta dell'agente descritta come "adoperarsi" e concretizzatasi nei termini sopra descritti: una condotta che, dunque, non è una categoria astratta e inconducente, come sembra sostenere il Procuratore Generale, ma, come nozione giuridica, è comunemente evocata dalla giurisprudenza proprio per delineare l'apporto del concorrente che non ponga in essere direttamente l'azione tipica del reato cui concorre ma che apporta quel genere di contributo, proprio di chi si pone come intermediario, alla sua realizzazione (Si veda in tal senso, per citare solo qualche esempio, Sez. 1, Sentenza n. 2802 del 18/12/2006 Cc. (dep. 25/01/2007) Rv. 235343; Sez. 2, Sentenza n. 5845 del 16/02/1995 Ud. (dep. 22/05/1995) Rv. 201334; Sez. 6, Sentenza n. 45644 del 04/11/2009 Cc. (dep. 26/11/2009) Rv. 245480; Sez. 1, Sentenza n. 7921 del 22/01/2010 Cc. (dep. 26/02/2010) Rv. 246571).E, ovviamente, non dal lato, esclusivamente, della vittima.

Tanto premesso, può dunque concludersi che i giudici hanno adeguatamente rappresentato come la condotta dell'agente, riferita agli anni che vanno da 1974 fino alla fine del 1977, abbia costituito un antecedente causale quantomeno della conservazione, se non del rafforzamento del sodalizio criminoso cosa nostra, posto che tale sodalizio si fonda notoriamente sulla

sistematica acquisizione di proventi economici che utilizza per crescere e moltiplicarsi e anche per il mantenimento della sua stessa "forza lavoro" e quindi della organizzazione attraverso la quale opera e si rafforza. Ed è indubbio che l'accordo di protezione mafiosa propiziato da Dell'Utri, con il sinallagma dei pagamenti sistematici in favore di cosa nostra, vada ad inserirsi in un rapporto di causalità, nella realizzazione dell'evento del finale rafforzamento di cosa nostra, dovendosi anche escludere rilievo al fatto che cosa nostra comunque si arricchisce di mille altri affari illeciti anche più lucrosi. Il principio della causalità necessaria opera, come chiarito anche dalla giurisprudenza, nel senso che "ai sensi dell'art. 40, comma 1, cod. pen., un antecedente può essere considerato condizione necessaria dell'evento quando rientri nel novero di quegli antecedenti che, sulla base di una successione necessaria, porti ad eventi del genere di quello in esame, indipendentemente dal concorrere di altre condizioni, salvo quelle sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'evento (vedi Rv. 213693).

Ed è indubbio che la sussistenza del nesso di causalità può essere affermata, oltre che sulla base di dati empirici o documentali di immediata evidenza, anche con ragionamento di deduzione logica purché fondato su elementi di innegabile spessore (Rv. 219426).

Rispetto alla obiezione della difesa sul punto vale, inoltre, ricordare che nell'ordinamento normativo vigente le cause concorrenti - che non siano da sole sufficienti a determinare l'evento per il necessario porsi delle prime come condizione necessaria antecedente - sono tutte e ciascuna causa dell'evento in base al principio della causalità materiale fondato sull'equivalenza delle condizioni (v. Sez. 4, Sentenza n. 578 del 19/12/1996 Ud. (dep. 28/01/1997) Rv. 206647, con seguenti conformi).

4. Riprendendo la questione, sopra anticipata, che riguarda la necessità di verificare fino a quando la descritta fattispecie abbia registrato una perduranza penalmente rilevante per Dell'Utri - tenuto conto del fatto pacificamente acquisito che egli si allontanò a partire dal 1978, dalla area imprenditoriale di Berlusconi - si passa ora ad evidenziare l'effetto che una simile situazione contingente - in sé considerata - potrebbe avere prodotto sulla configurazione del reato e quindi a sostanziare il senso dell'annullamento per vizio di motivazione sul punto, chiarendosi in quale direzione si impone una richiesta di nuova motivazione al giudice del rinvio, su tale argomento.

Occorre dunque evidenziare che, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Sez. 6, Sentenza n. 542 del 10/05/2007 Ud. (dep. 08/01/2008) Rv. 238241), il concorso esterno in associazione per delinquere oppure in quella specificamente mafiosa si atteggia, al pari della partecipazione, di regola, come reato permanente.

Reato permanente è quello nel quale l'agente ha il potere di determinare la situazione antiggiuridica ed anche di mantenerla volontariamente, nonché di rimuoverla, così dando luogo egli stesso, come sottolinea una autorevole dottrina, alla riespansione del bene giuridico compresso.

Nel caso del concorso esterno ad associazione per delinquere o mafiosa le suddette caratteristiche si ravvisano nella condotta di chi favorisca un accordo - come nella specie- di cui sa e vuole che produca effetti di conservazione e\o di rafforzamento per il sodalizio mafioso, accordo che assurge esso stesso a momento consumativo del reato se dotato di tutti i requisiti per risultare capace di ingenerare negli appartenenti al sodalizio gli effetti di cui si è detto, valutabili anche obiettivamente ed ex post.

Un accordo , che, in ipotesi, avesse ad oggetto la promessa dell'aiuto elettorale da parte del capo di una consorteria mafiosa e, dall'altro lato, la promessa chiara e seria dell'impegno, da parte del candidato alle elezioni, di sdebitarsi assumendo specifiche iniziative legislative o amministrative di sua competenza, ben potrebbe costituire l'elemento materiale del concorso esterno da parte del politico, non essendo per nulla decisiva la verifica dell'effettivo rispetto dell'impegno stesso ad opera di costui (Sez. 5, Sentenza n. 4893 del 16/03/2000 Ud. (dep. 20/04/2000) Rv. 215963; conf. Rv 216815; Sez. 1, Ordinanza n. 11613 del 04/02/2005 Cc. (dep. 23/03/2005) Rv. 231630) , e pur potendo costituire, questa, un prezioso elemento di prova della serietà almeno dell'impegno .

In tal senso si sono espresse anche le Sezioni unite nel 2005 quando, nell'affermare la necessità della verifica che "gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali", hanno però anche precisato che una tale verifica ben può "prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo".

Allo stesso modo, l'accordo serio e affidabile relativo alla protezione da attentati, assicurata, a chi è costretto da necessità effettive, a pagare cifre assai rilevanti per tale servizio, da parte di Cosa nostra costituisce, esso stesso,- per chi se ne fa promotore, dal lato, anche, del sodalizio profittatore- un evento capace di contribuire all'avvio della compressione del bene giuridico tutelato dalla norma contestata, ossia l'ordine pubblico, che è vulnerato per il solo fatto che un'associazione mafiosa sia posta in condizioni di estendere ed estenda la propria area di illeciti affari sul territorio, anche sostituendosi a poteri istituzionali, nella garanzia della difesa dei beni fondamentali (libertà vita) di taluni cittadini .

Tuttavia- ed a prescindere dai rilievi di parte della dottrina sulla figura del reato "eventualmente" permanente- fintantochè il concorrente esterno protragga volontariamente la esecuzione dell'accordo che egli ha propiziato e

di cui quindi si fa, di fatto, garante, presso i due poli dei quali si è detto, si manifesta il carattere permanente del reato che ha posto in essere, evenienza che la giurisprudenza riassume nella locuzione secondo cui "la suddetta condotta partecipativa(esterna) si esaurisce, quindi, con il compimento delle attività concordate " (Sez. 1, Sentenza n. 21356 del 17/04/2002 Ud. (dep. 30/05/2002) Rv. 222439).

Il reato in esame può, cioè, dirsi iniziato con la realizzazione dell'accordo mafia-imprenditore ed era destinato a cessare quando e se fossero cessati i comportamenti che l'imputato teneva in esecuzione dell'accordo stesso (essendo irrilevante, per quello che si è detto, che il danno patrimoniale non fosse a suo carico), sempre ovviamente impregiudicata l'analisi dell'atteggiamento psicologico, del quale si dirà poi (per una visione analoga della cessazione del reato permanente, v. Rv. 248108).

Una simile impostazione , del resto, è già stata elaborata con riferimento alla cessazione della appartenenza alla associazione mafiosa , da parte del sodale, al quale, pur in presenza, nel nostro ordinamento, della concezione monistica del concorso di persone nel reato, è data la prova del recesso volontario.

E questa- nonostante la denuncia di omessa motivazione sul punto, formulata dal Procuratore Generale di udienza- è stata anche la conclusione chiaramente fatta propria - in linea di principio- dalla Corte di appello di Palermo che a pag. 635 ne ha fatto applicazione, univocamente ancorando la data di cessazione del reato in parola al 1992, e cioè alla data di effettuazione, secondo il costruito da essa accreditato, degli ultimi pagamenti da parte di Berlusconi alla mafia, tramite Dell'Utri, in esecuzione del patto di protezione.

Senonchè, in concreto, questa Corte rileva che i giudici dell'appello non hanno tenuto conto o comunque non hanno motivato sulle ragioni in base alle quali una prima fase di cessazione non possa essere individuata nel periodo (1978-1982) durante il quale Dell'Utri non era rimasto più alle dipendenze dell'imprenditore in favore del quale il patto con la mafia era stato stipulato.

Il vuoto argomentativo, sul punto, si traduce in un evidente vizio della motivazione che la difesa, sostenuta poi dal Procuratore Generale di udienza, ha denunciato fondatamente: un vuoto che necessita di essere colmato, ove ne ricorrano gli elementi, con specifiche indicazioni di quale sia stato il comportamento, nel periodo, da parte di Dell'Utri, non potendo darsi ingresso a presunzioni basate sulla bontà dei rapporti di amicizia con Berlusconi: rapporti che da soli non provano il perdurare della intromissione di Dell'Utri in affari penetranti per la vita individuale dell'imprenditore dal quale si era allontanato, atteso che di ciò non risultano esplicitate neppure la ragione e le modalità concrete del concorso nei versamenti che si dicono comunque avvenuti, materialmente dunque anche ad opera di terzi, a partire dal 1978.

In realtà, una simile apparente interruzione degli stretti rapporti precedentemente instaurati con Berlusconi potrebbe risultare, all'esito della

nuova analisi demandata al giudice del rinvio, indicativa della definitiva fine della permanenza del reato fino a quel momento consumato, con evidenti riflessi sul computo del termine prescrizionale, che il giudice del rinvio dovrà pure considerare.

Oppure potrà risultare compatibile, con motivazione diversa però da quella qui cassata, con il costrutto accusatorio.

Oppure, ancora, potrà rappresentare la manifestazione della cessazione del reato permanente cui potrebbe avere fatto seguito- ove il giudice del rinvio ne argomentasse plausibilmente la sussistenza, anche alla luce dei rilievi ulteriori che qui si formuleranno- una forma di ripresa dello stesso reato, all'atto del ritorno dell'imputato nell'area imprenditoriale facente capo a Berlusconi: una condotta capace quindi di porsi nuovamente in violazione dell'art. 110,416 bis cp e che potrebbe dover essere valutata in una relazione di "continuazione" ex art. 81 cp, con quella precedente e cessata una prima volta: evenienza quest'ultima che, così come la seconda ipotesi appena formulata, cambierebbe ancora una volta - ma in pejus- i termini del calcolo della prescrizione, la quale decorrerebbe dalla ultima delle condotte dell'imputato di cui il giudice del rinvio possa sostenere motivatamente che è la oggettiva e soggettiva manifestazione della protrazione della condotta antiggiuridica in esame (troverebbe applicazione, infatti, il regime della prescrizione antecedente alla riforma del 2005, che valorizza il reato "continuato").

5. Per tornare alla disamina del quinto motivo di ricorso e soprattutto dei motivi nuovi con i quali lo stesso è stato ripreso ed ampliato dalla difesa, deve ancora ribadirsi, ora, alla luce dei principi fino a qui enunciati, che con esso, intrecciato poi con il successivo settimo motivo, la difesa ha denunciato fondatamente il vizio di motivazione con riferimento sia alla già esaminata questione del periodo di quattro anni almeno in cui Dell'Utri si è posto alle dipendenze di Rapisarda, sia alla questione del dolo che avrebbe assistito la fase dei successivi pagamenti.

Quanto a questi ultimi, dal punto di vista oggettivo, invero, deve ribairsi che la motivazione esibita dalla Corte di merito a proposito del protrarsi dei pagamenti da Berlusconi a cosa nostra sostanzialmente supera il controllo di legittimità perché- diversamente da quanto pur sostenuto dal ricorrente, è congrua e logica, richiedendo una opportuna chiarificazione solo sul se si sia trattato di una prosecuzione senza soluzione di continuità dopo l'allontanamento di Dell'Utri ovvero di una ripresa dopo una interruzione.

Invero, sulla realtà oggettiva dei pagamenti negli anni '80 e poco oltre, comunque ad opera di Dell'Utri, e sulla base della nota causale del patto di protezione con la mafia, la sentenza risulta rispettosa dei parametri normativi, soprattutto in ordine al tema principale della denunciata inattendibilità dei

collaboratori di giustizia e smentendo che un vizio di motivazione sul punto si sia concretizzato.

Lo stesso Procuratore Generale di udienza ha escluso che possano formularsi apprezzabili rilievi sulla ricostruzione del fatto ed è sufficiente rimandare a quanto sopra già osservato in ordine ai principi giurisprudenziali che escludono la valutazione delle dichiarazioni dei soggetti gravitanti su sodalizi mafiosi, i quali in ragione di tale loro ruolo hanno appreso i fatti pertinenti la vita del sodalizio stesso, come dichiarazioni "de relato". Ed anzi affermano l'attitudine di tali dichiarazioni ad assurgere al valore di prova della diffusione e della circolazione delle notizie stesse all'interno del sodalizio, con la aggiunta della necessità degli elementi di riscontro.

Nel caso di specie di dichiarazioni dei collaboratori (peraltro in taluni casi, frutto di percezione diretta dei fatti narrati, come nel caso di Galliano che aveva udito personalmente, nel 1986, Cinà protestare per il comportamento scostante di Dell'Utri in occasione dei pagamenti-v. retro pag. 29-, e nel caso di Ferrante che aveva riferito di avere assistito personalmente in una occasione, dopo il 1988, al pagamento di una somma proveniente da canale 5, versata poi da Raffaele Ganci al suo capo mandamento, per il tramite di Biondino- v. retro, pag. 31) hanno formato oggetto di un'approfondita disamina anche incrociata da parte del giudice del merito che ha plausibilmente spiegato anche le ragioni delle diverse indicazioni dei riferimenti cronologici in esse contenute (relative soltanto all'epoca di acquisizione della notizia da parte di ciascuno degli dichiaranti e non della notizia stessa).

Non sono neppure mancate, come già sottolineato, da parte del giudice del merito aperture, derivanti dalla propalazione di Galliano e dalla conversazione intercettata tra dell'Utri e Cinà la mattina del 16 gennaio 1987 (vedi retro pagina 30-31), verso una ricostruzione che vedeva la effettuazione dei pagamenti da parte di Berlusconi, successivamente al 1980, dovuta alla solita causale della protezione e non anche alla installazione delle emittenti televisive: in tal modo evidenziando come il nucleo delle dichiarazioni dei collaboratori, ritenuto rilevante, fosse quello relativo alla effettività dei pagamenti e non anche quello relativo alla precisazione delle relative causali, oggetto di possibile incertezza proprio per la natura indiretta delle dichiarazioni.

Sono stati infine enumerati (vedi retro pag. 29-30) gli elementi di riscontro obiettivo rappresentati in particolare da conversazioni telefoniche anche realizzate in epoca prossima all'attentato alla villa di via Rovani di Berlusconi, a dimostrazione di particolari contenuti nelle dichiarazioni di Calogero Ganci e di Galliano: a proposito, cioè, del fatto che dell'Utri, pur continuando a pagare a Cosa nostra, aveva formulato proteste sulle modalità oppressive delle riscossioni.